

595

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 – Articolo 13 e relative proposte emendative)	18
Missioni valevoli nella seduta del 2 marzo 2005	3	(Sezione 6 – Articolo 14 e relative proposte emendative)	28
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4	(Sezione 7 – Articolo 16 e relative proposte emendative)	38
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze) .	4	(Sezione 8 – Articolo 18 e relative proposte emendative)	40
Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo	5	(Sezione 9 – Articolo 19 e relative proposte emendative)	51
Atti di controllo e di indirizzo	5	(Sezione 10 – Articolo 20 e relative proposte emendative)	54
Progetti di legge nn. 2436, 4543, 4551, 4586, 4622, 4639, 4705, 4746, 4747, 4785, 4971, 5179-ter, 5494	6	(Sezione 11 – Articolo 21 e relative proposte emendative)	56
(Sezione 1 – Parere della V Commissione) .	6	(Sezione 12 – Articolo 22 e relative proposte emendative)	57
(Sezione 2 – Articolo 8 e relative proposte emendative)	6	(Sezione 13 – Articolo 23 e relative proposte emendative)	59
(Sezione 3 – Articolo 11 e relative proposte emendative)	12	(Sezione 14 – Articolo 24 e relative proposte emendative)	62
(Sezione 4 – Articolo 12 e relative proposte emendative)	17		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 15 – Articolo 25 e relative proposte emendative)	63	(Sezione 3 – Tempi e modalità per l'avvio e la conclusione dei rimborsi spettanti, in base alle disposizioni di legge, agli acquirenti di immobili cartolarizzati)	79
(Sezione 16 – Articolo 26 e relative proposte emendative)	65	(Sezione 4 – Iniziative per contrastare la scalata delle banche straniere nei confronti delle banche italiane)	80
(Sezione 17 – Articolo 27 e relativa proposta emendativa)	68	(Sezione 5 – Valutazioni, contenute in un'ordinanza del tribunale di Roma, sulla normativa relativa alla procreazione assistita)	80
(Sezione 18 – Articolo 28 e relative proposte emendative)	69	(Sezione 6 – Entità delle risorse finanziarie già destinate e da destinare all'integrazione scolastica dei bambini extracomunitari) ..	81
(Sezione 19 – Articolo 29 e relative proposte emendative)	71	(Sezione 7 – Misure per garantire i livelli occupazionali della Finsiel)	82
Interrogazioni a risposta immediata	78	(Sezione 8 – Iniziative per assicurare il finanziamento del progetto Fremm relativo ad un programma italo-francese per la realizzazione di navi multi missione)	83
(Sezione 1 – Iniziative anche normative per garantire controlli più efficaci sull'erogazione di contributi e rimborsi da parte del Servizio sanitario nazionale)	78		
(Sezione 2 – Iniziative per garantire l'applicabilità di interventi per la promozione industriale alla città di Brindisi e ad alcuni comuni della provincia)	79		

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 2 marzo 2005.**

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castagnetti, Castellani, C'è, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Ercole, Fini, Fiori, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, Intini, Licastro Scardino, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Migliori, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amici, Amoruso, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Bindi, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Calzolaio, Castellani, C'è, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Cordoni, Costa, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Er-

cole, Fini, Fiori, Follini, Galati, Gasparri, Giacco, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Giudice, Intini, Licastro Scardino, Lucchese, Manzini, Maroni, Martinat, Martinelli, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Micciché, Migliori, Molgora, Moroni, Mussi, Angela Napoli, Naro, Palumbo, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rosso, Paolo Russo, Santelli, Saponara, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Siniscalchi, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Vitali.

Annunzio di proposte di legge.

In data 1° marzo 2005 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

ONNIS: « Modifiche agli articoli 315 e 643 del codice di procedura penale, in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione e di riparazione dell'errore giudiziario » (5672);

SANTORI: « Norme in materia di regolarizzazione dei contributi previdenziali nel settore agricolo » (5673);

PERROTTA: « Disposizioni concernenti l'attività di restauro dei beni culturali » (5674);

PERROTTA: « Interventi per la valorizzazione e la tutela dei territori montani » (5675);

BENVENUTO ed altri: « Misure in favore dell'incremento della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno » (5676).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PERROTTA e SPINA DIANA: « Istituzione della Festa nazionale dei nonni » (5633) *Parere delle Commissioni V e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)*;

NESPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 » (5651);

NESPOLI: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 » (5652).

II Commissione (Giustizia):

PAGLIARINI ed altri: « Modifiche all'articolo 574 del codice penale in materia di sottrazione di minori » (5610) *Parere delle Commissioni I e XII*.

IV Commissione (Difesa):

PERROTTA: « Concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche » (5632) *Parere delle Commissioni I e V*.

XII Commissione (Affari sociali):

TREMONTI ed altri: « Istituzione di un libretto di risparmio per i nuovi nati » (5565) *Parere delle Commissioni I, V, VI, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, è assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali):

sentenza n. 79 del 10-18 febbraio 2005 (doc. VII, 595) con la quale: dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dalla Corte d'appello di Roma nei confronti della Camera dei deputati.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

con lettera in data 18 febbraio 2005, sentenza n. 77 del 10-18 febbraio 2005 (doc. VII, n. 593), con la quale: dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350: *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

con lettera in data 18 febbraio 2005, sentenza n. 78 del 10-18 febbraio 2005 (doc. VII, n. 594), con la quale: riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 33, comma 7, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), e dell'articolo 1, comma 8, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, nella parte in cui fanno derivare automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario dalla presentazione di una denun-

cia per uno dei reati per i quali gli articoli 380 e 381 codice di procedura penale prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza: *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*.

**Richiesta di un parere parlamentare
su atti del Governo.**

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° marzo 2005, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico della radiotelevisione (453).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cul-

tura) e IX (Trasporti). È stata altresì assegnata dal Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro il 1° maggio 2005. La richiesta è inoltre assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 23 marzo 2005.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

PROGETTI DI LEGGE: ARMANI ED ALTRI; BENVENUTO ED ALTRI; LETTIERI E BENVENUTO; LA MALFA ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI; FASSINO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; ANTONIO PEPE ED ALTRI; LETTA ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI; COSSA ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRANDI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO E LA DISCIPLINA DEI MERCATI FINANZIARI (2436-4543-4551-4586-4622-4639-4705-4746-4747-4785-4971-5179-ter-5294)

(A.C. 2436 – Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui, contrariamente a quanto precedentemente affermato, l'emendamento 13.207 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4, con compresi nel fascicolo n. 3, nonché sui subemendamenti 0.11.206.1 e 0.13.204.1.

Conseguentemente, si intende revocato il parere contrario, reso in data 24 febbraio 2005, sull'emendamento 13.207.

Preso atto infine dei chiarimenti forniti dal Governo per quanto concerne specificamente l'articolo aggiuntivo 20. 0205, per cui lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le attività che la

Guardia di finanza sarebbe chiamata a svolgere rientrano tra i compiti cui il Corpo già deve provvedere in base alla normativa vigente,

NULLA OSTA

sull'emendamento 18. 250 (*Nuova formulazione*), sugli articoli aggiuntivi 20. 0205 e 33. 0250 e sul subemendamento 0. 18. 250. 1.

(A.C. 2436 – Sezione 2)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

1. All'articolo 53 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, primo periodo, le parole: « una partecipazione rilevante » sono sostituite dalle seguenti: « , direttamente o indirettamente, una partecipazione rile-

vante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, nonché in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, »;

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « al patrimonio della banca e » sono inserite le seguenti: « , ove esista, »;

c) al comma 4, terzo periodo, le parole: « chi detiene una partecipazione rilevante, relativi » sono sostituite dalle seguenti: « i soggetti indicati al primo periodo, in relazione »;

d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

« 4-bis. Ferma restando l'applicazione del comma 4 e delle disposizioni di cui all'articolo 136, i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso una banca, i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima, nonché i soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, riguardanti una banca, non possono essere debitori nei riguardi della stessa banca per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute. I sottoscrittori dei patti di cui al precedente periodo, che siano debitori nei riguardi della banca per un ammontare superiore al limite ivi indicato, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni quotate da loro possedute, anche indirettamente. Le disposizioni del presente comma si applicano quando il valore della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta nella banca, calcolato secondo i criteri di liquidazione previsti in caso di recesso, sia superiore a cinquecentomila euro ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento del capitale sociale con diritto di voto. I predetti limiti di valore della quota azionaria sono raddoppiati nei riguardi dei sottoscrittori dei patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni. Per l'applicazione del presente comma si

considerano anche le partecipazioni indirette al capitale delle banche, di cui all'articolo 22.

4-ter. La Banca d'Italia può autorizzare deroghe alle disposizioni di cui al comma 4-bis, sulla base dei criteri da essa stabiliti.

4-quater. Il limite di cui al comma 4-bis non si applica alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo, di cui al titolo II, capo V ».

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano o sono ad esse collegate »;

b) al comma 3, le parole: « dei commi 1 e 2 » sono sostituite dalle seguenti: « dei commi 1, 2 e 2-bis ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO I.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI D'INTERESSI

ART. 8.

(Concessione di credito in favore di azionisti e obbligazioni degli esponenti bancari).

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità

delle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono nella banca, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante;

b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;

c) società controllate da soggetti di cui alle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;

d) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca »;

Conseguentemente:

al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

« 2-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti bancari indicati nei medesimi commi, con società presso le quali i medesimi esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le altre società che le controllano »;

all'articolo 40, sopprimere il comma 5.

8. 1. Armani.

Al comma 1, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la conces-

sione di credito in favore di soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove presente, alla partecipazione rilevante in essa detenuta »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4-bis. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca ».

8. 204. Patria, Romoli, Falsitta.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 8.250
DELLE COMMISSIONI

All'emendamento 8.250 delle Commissioni, lettera a), capoverso comma 4, alinea, sostituire le parole: , in conformità alle deliberazioni del CICR con le seguenti: entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 4.2, sopprimere le parole: , in conformità alle deliberazioni del CICR,

0. 8. 250. 1. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Innocenti.

Al comma 1, sostituire le lettere a), b), e c) con la seguente:

a) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

« 4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante nella banca;

b) soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti la stessa banca;

c) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la banca, indipendentemente dal possesso di una partecipazione nel capitale;

d) società controllate dai soggetti indicati nelle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo;

e) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

4.1. I limiti di cui al comma 4 sono determinati con esclusivo riferimento al patrimonio della banca e, ove esista, alla partecipazione in essa detenuta dal soggetto richiedente il credito.

4.2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti d'interessi tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione alle altre attività bancarie ».

8. 250. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le banche non possono concedere credito in favore di soggetti collegati ov-

vero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo »;

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

« 4.1. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca ».

8. 2. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nonché in favore fino alla fine della lettera con le seguenti: possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca, ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

* **8. 4.** Benvenuto, Agostini, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nonché in favore fino alla fine della lettera con le seguenti: possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in

favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca, ».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).

* **8. 202.** Armani.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, primo periodo, le parole: « in conformità delle deliberazioni del CICR » sono soppresse;

Conseguentemente:

al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « La Banca d'Italia disciplina i conflitti tra le banche e i soggetti indicati al primo periodo, in relazione alle altre attività bancarie. »;

sostituire l'articolo 20, con il seguente:

ART. 20. (Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).
— 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Le funzioni del Comitato sono trasferite alle Autorità in relazione alle specifiche competenze delle stesse.

3. L'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni è soppresso. Nel medesimo testo sono altresì soppressi tutti i riferimenti al Comitato di cui al comma 1.

all'articolo 23, comma 1, sopprimere la lettera c).

8. 201. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima.

8. 5. Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo la parola: riguardanti aggiungere le seguenti: il controllo di.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

secondo periodo, dopo la parola: patti aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

terzo periodo, sostituire le parole: ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento con le seguenti: e al 2 per cento.

* **8. 203.** Armani.

Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, primo periodo, dopo la parola: riguardanti aggiungere le seguenti: il controllo di.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

secondo periodo, dopo la parola: patti aggiungere le seguenti: previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 58 del 1998;

terzo periodo, sostituire le parole: ovvero al maggiore importo corrispondente allo 0,75 per cento con le seguenti: e al 2 per cento.

* **8. 206.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le

parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare superiore al limite ivi indicato;

sopprimere il terzo, il quarto e il quinto periodo.

8. 6. Grandi.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, primo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: per un ammontare superiore al limite ivi indicato;

8. 7. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-bis, terzo periodo, sostituire le parole: cinquecentomila euro con le seguenti: un milione di euro.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: allo 0,75 per cento con le seguenti: all'1 per cento;

8. 205. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Patria, Gamba, Degennaro, Polledri.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), sopprimere i capoversi comma 4-ter e comma 4-quater.

8. 8. Giordano, Russo Spina, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-quater, aggiungere, in fine, le parole: , nonché alle obbligazioni garantite da ipoteche.

8. 200. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-quater, aggiungere i seguenti:

« 4-*quinqüies*. I possessori di partecipazioni rilevanti in una banca non possono dare in pegno, a garanzia di crediti loro concessi da banche o da società appartenenti a un gruppo bancario, partecipazioni nella stessa o in altra banca o in una società che la controlli, in misura superiore, per il complesso dei crediti medesimi, ai tre quarti della quota che costituisce una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 19.

4-*sexies*. Le banche e le società appartenenti a gruppi bancari comunicano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità da questa stabilite, le partecipazioni nel capitale di banche o di società che le controllano, da esse ricevute in pegno a garanzia di crediti da loro concessi ».

Conseguentemente:

al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti

3. All'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la parola: « 55 » sono aggiunte le seguenti: « , commi da 1 a 4 e 4-*sexies* ».

4. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 139 è aggiunto il seguente:

« ART. 139-bis. — *(Violazione del limite al pegno di partecipazioni bancarie)*. — 1. L'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 53, comma 4-*quinqüies*, è punita con sanzione amministrativa d'importo pari al valore della partecipazione data in pegno oltre la misura massima ivi indicata. L'importo è computato con riferimento al

valore che la partecipazione aveva al momento in cui è stato costituito il pegno »;

all'articolo 40, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. I soggetti indicati nel comma 4-*quinq*ues dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera *d*), della presente legge, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge adeguano ai limiti ivi previsti la misura delle quote di partecipazione date in pegno a garanzia di crediti loro concessi precedentemente a tale data. Decorso tale termine, non possono venire esercitati i diritti di voto inerenti alle azioni costituite in pegno oltre i predetti limiti.

8. 251. Le Commissioni.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 3)

**ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

CAPO II

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE
DEGLI STRUMENTI FINANZIARI**

ART. 11.

(Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi).

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il settimo comma, è inserito il seguente:

« La negoziazione di obbligazioni ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi avviene, a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto, mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con

proprio regolamento, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente ».

2. Salvo quanto stabilito dall'articolo 2412, ottavo comma, del codice civile, introdotto dal comma 1 del presente articolo, agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali si applicano, nel caso di negoziazione da parte di questi e per la durata di un anno dal trasferimento, le disposizioni di cui al medesimo articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove tale trasferimento avvenga in Italia, presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Nel caso di negoziazione degli strumenti e degli altri prodotti finanziari di cui al comma 2, gli intermediari consegnano, a pena di nullità, rilevabile solo dal cliente, e quindi di rimborso al valore di acquisto, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4, anche qualora la vendita avvenga su specifica richiesta di investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali.

4. La CONSOB emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.

5. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 9, sono soppresse le parole: « e dai prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera *f* »;

b) la lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 100 e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati.

6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 25 sono aggiunti i seguenti:

« ART. 25-bis. — (*Prodotti finanziari emessi da banche e da imprese di assicurazione*). — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione.

ART. 25-ter. — (*Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione*) — 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 11.

(*Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori professionali e obblighi informativi*).

Sopprimere i commi 1 e 2.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla

Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4.

Al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi.

Alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.

* **11. 204.** Armani.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente:

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nel caso di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali, soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, di strumenti e di altri prodotti finanziari emessi e collocati, senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, gli intermediari consegnano o mettono a disposizione, anche per via elettronica, un prospetto informativo contenente le informazioni determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) con le disposizioni di attuazione di cui al comma 4;

al comma 4, sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: sei mesi;

alla rubrica, sostituire le parole: presso investitori professionali con le seguenti: senza prospetto.

* **11. 211.** Polledri, Didonè.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con i seguenti:

1. Agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati senza prospetto, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50 mila euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli

stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non professionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte seconda del testo unico del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica qualora gli intermediari consegnino un prospetto o nota informativa redatti a cura dell'emittente e dell'intermediario, contenenti le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3. Il prospetto o nota informativa possono essere messi a disposizione dell'investitore anche in via elettronica, secondo modalità stabilite dalla stessa CONSOB.

3. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al comma 1, avendo riguardo alla natura degli strumenti e dei prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del *rating*, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.

11. 210. Armani.

Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 con il seguente:

1. All'articolo 2412 del codice civile, primo comma, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per il computo del suddetto limite, alle obbligazioni emesse si sommano le garanzie rilasciate dalla stessa società in favore delle obbligazioni emesse da altri soggetti, italiani o esteri ».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

« ART. 100-bis. (*Circolazione dei prodotti finanziari*). — 1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera a), e di successiva cir-

colazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna il prospetto informativo previsto dall'articolo 94 agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi ».

11. 3. Armani.

Sostituire i commi 1, 2, 3 e 4 con il seguente:

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere ».

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

« ART. 100-bis. — (*Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali*). — 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente. Ove non siano stati osser-

vati gli obblighi previsti dal precedente periodo, l'acquirente può chiedere l'annullamento del contratto, unitamente al risarcimento del danno subito.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2 ».

11. 4. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Antonio Pepe, Patria, Degennaro, Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: , a pena di nullità e quindi di rimborso al valore di acquisto,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In mancanza, il negozio può essere annullato a richiesta dell'acquirente medesimo.

11. 202. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e quindi di rimborso con le seguenti: rilevabile solo dal cliente, e di risarcimento del danno almeno pari.

11. 212. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: quindi di rimborso al valore di acquisto e con le seguenti: rilevabile solo dall'acquirente.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: , e quindi di rimborso al valore di acquisto.

11. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 2, sostituire le parole: un anno con le seguenti: diciotto mesi.

11. 201. Antonio Pepe.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

c) dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

« ART. 100-bis. — (*Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 94 e seguenti, gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati, in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, presso i soli investitori professionali oppure collocati in uno Stato non appartenente all'Unione europea presso gli investitori professionali o presso il pubblico, possono essere ceduti in Italia a soggetti diversi dagli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e anche qualora la cessione avvenga su specifica richiesta del cessionario, solo qualora il cedente o l'eventuale intermediario consegnino al cessionario, contestualmente alla cessione, un prospetto informativo predisposto dall'emittente, dal cedente e dall'eventuale intermediario e autorizzato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 94 riconosciuto ai sensi dell'articolo 98.

2. In caso di violazione del comma 1, la cessione è nulla. La nullità può essere fatta valere solo dal cessionario. L'eventuale intermediario è solidalmente respon-

sabile con il cedente per gli obblighi restitutori derivanti dall'azione di nullità.

3. In caso di violazione del comma 1, si applica l'articolo 191. La CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna per le materie di propria competenza, possono altresì adottare i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52 del presente decreto e 78 e 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione del presente articolo e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 ».

11. 8. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 3, sopprimere le parole da: , a pena di nullità fino a: al valore di acquisto.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine le parole: pena la annullabilità del negozio rilevabile solo dal cliente che ha diritto di rimborso al valore di acquisto oltre agli interessi legali.

11. 203. Antonio Pepe.

Al comma 4, sopprimere le parole: , entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

11. 204-bis. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e disciplina fino alla fine del comma.

11. 11. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli stru-

menti finanziari, nonché dai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione ».

11. 205. Patria, Gamba, Scherini, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti emessi da imprese di assicurazione ».

11. 14. Gastaldi.

Al comma 6, alinea, sostituire le parole: sono aggiunti i seguenti con le seguenti: è aggiunto il seguente.

Conseguentemente:

al capoverso ART. 25-bis, comma 1, sostituire le parole: e imprese con le seguenti: nonché, in quanto compatibili, da imprese;

sopprimere il capoverso ART. 25-ter.

11. 200. Gastaldi.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 11.206.

All'emendamento 11.206, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, lettera o), capoverso ART. 190:

al comma 1, dopo la parola: 25; aggiungere le seguenti: 25-bis, commi 1 e 2;

al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) alle imprese di assicurazione, nel caso in cui non osservino le disposizioni previste dall'articolo 25-bis, commi 1 e 2;

al comma 5, sostituire le parole: dall'articolo 8, commi da 2 a 6 con le seguenti: dagli articoli 8, commi da 2 a 6, e 25-bis, commi da 3 a 5.

0. 11. 206. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 6, capoverso ART. 25-bis, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 2. In relazione ai prodotti di cui al comma 1 e nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 5, comma 3, la CONSOB esercita sui soggetti abilitati e sulle imprese di assicurazione i poteri di vigilanza regolamentare, informativa e ispettiva di cui all'articolo 6, comma 2, all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 10, comma 1, nonché i poteri di cui all'articolo 7, comma 1.

3. Il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione delle imprese di assicurazione informa senza indugio la CONSOB di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

4. Le società incaricate della revisione contabile delle imprese di assicurazione comunicano senza indugio alla CONSOB gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme di cui al presente capo ovvero delle disposizioni generali o particolari emanate dalla CONSOB ai sensi del comma 2.

5. I commi 3 e 4 si applicano anche all'organo che svolge funzioni di controllo e alle società incaricate della revisione contabile presso le società che controllano l'impresa di assicurazione o che sono da queste controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

6. L'ISVAP e la CONSOB si comunicano reciprocamente le ispezioni da ciascuna disposte sulle imprese di assicurazione.

Ciascuna autorità può chiedere all'altra di svolgere accertamenti su aspetti di propria competenza ».

11. 206. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 4)

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI BANCARI, TUTELA DEGLI INVESTITORI, DISCIPLINA DEI PROMOTORI FINANZIARI E DEI MERCATI REGOLAMENTATI E INFORMAZIONE SOCIETARIA

ART. 12.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

1. Al comma 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, è pubblicizzato il tasso effettivo globale annuo computato secondo le modalità stabilite a norma dell'articolo 122 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.

(Pubblicità del tasso effettivo globale annuo degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari).

Sopprimerlo.

12. 1. Armani.

Al comma 1, sostituire la parola: annuo con la seguente: medio.

Conseguentemente:

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è abrogato;

alla rubrica, sostituire la parola: annuo con la seguente: medio.

12. 200. Armani.

(A.C. 2436 – Sezione 5)

**ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 13.

(Depositi giacenti presso le banche).

1. Al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120 è inserito il seguente capo:

« CAPO I-bis.

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE.

ART. 120-bis. – *(Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche).* – 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta. Nell'ipotesi indicata al periodo precedente, la banca non può applicare commissioni per

spese relative alla gestione dei medesimi contratti dal giorno successivo al compimento del quinquennio e fino alla data in cui venga compiuta una nuova operazione ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca, limitatamente ai depositi con saldo superiore a 250 euro, chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciando il relativo certificato.

3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Ove necessario, essa domanda altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

4. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato ai sensi del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate ai sensi del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3, è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno,

anche a cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente ai sensi dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto. Il disposto del comma 1, ultimo periodo, si applica anche ai libretti di deposito di cui al presente comma.

7. Le spese relative alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 sono addebitate al titolare del conto, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che devono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

8. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 8.

ART. 120-ter. — (*Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche*). — 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del trasferimento.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro il termine di cui al comma 3 sono devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 398.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4.

ART. 120-*quater*. — (*Contenuto delle cassette di sicurezza*). — 1. Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 1841 del codice civile. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120-*bis*, commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le somme derivanti dalla vendita degli oggetti rinvenuti sono depositate a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede ai sensi dell'articolo 120-*ter*, comma 2. Qualora le somme non siano state rivendicate entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-*ter*, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato ».

2. All'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: « a 120 » sono sostituite dalle seguenti: « a 120-*ter* ».

3. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

(*Depositi giacenti presso le banche*).

Sopprimerlo.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

13. 215. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

« ART. 120-*bis*. — (*Imprescrittibilità dei diritti*) — 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati ».

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

* **13. 233.** Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 13. — 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente:

« ART. 120-bis. — (*Imprescrittibilità dei diritti*) — 1. Il diritto alla restituzione delle somme risultanti a credito del cliente relative a contratti di deposito a risparmio e di conto corrente nonché quello alla restituzione dei titoli depositati in contratti di deposito titoli non si prescrive, in pendenza di rapporto, anche se non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati ».

2. Le disposizioni contenute nell'articolo 120-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di cui al comma 1, trovano applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 29, comma 2, lettera b), sopprimere le parole: , nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico.

all'articolo 40, sopprimere il comma 6.

* **13. 236.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 120-bis con il seguente:

ART. 120-bis. — (*Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche*). — 1. Nel caso in cui per dieci anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca ne dà informazione al depositante, secondo le modalità indicate nel comma 2.

2. L'elenco dei depositi giacenti presso la banca, che presentino un saldo credi-

tore, relativamente ai quali nell'anno precedente si è maturato il termine indicato nel comma 1, è pubblicato mediante avviso cumulativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura della banca stessa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato sul sito internet della banca, se esistente. Tale elenco deve indicare il nome, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario del deposito o del conto corrente, nonché la succursale della banca presso la quale il deposito è stato costituito.

3. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dalla stessa emanate, le informazioni relative ai depositi giacenti, di cui al comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso ART. 120-ter:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: comma 2;

al comma 2, dopo le parole: intestatari nonché della aggiungere le seguenti: succursale della;

al comma 3, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni;

al comma 5, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese quelle relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi titoli giacenti;

sopprimere il capoverso ART. 120-quater:

al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di due anni fino alla fine del comma con le seguenti: massimo di due anni, ordinando che, decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, venga effettuata la loro vendita ed assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di

deposito infruttifero e provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

all'articolo 40, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni « Poste italiane Spa » provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis per i contratti in essere ivi indicati, relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 3 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**** 13. 234.** Armani.

Al comma 1, sostituire il capoverso ART. 120-bis con il seguente:

ART. 120-bis. — (Ricerca dei titolari dei depositi giacenti presso le banche). — 1. Nel caso in cui per dieci anni consecutivi,

decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca ne dà informazione al depositante, secondo le modalità indicate nel comma 2.

2. L'elenco dei depositi giacenti presso la banca, che presentino un saldo creditore, relativamente ai quali nell'anno precedente si è maturato il termine indicato nel comma 1, è pubblicato mediante avviso cumulativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura della banca stessa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato sul sito internet della banca, se esistente. Tale elenco deve indicare il nome, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario del deposito o del conto corrente, nonché la succursale della banca presso la quale il deposito è stato costituito.

3. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia, secondo le disposizioni dalla stessa emanate, le informazioni relative ai depositi giacenti, di cui al comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo comma:

capoverso ART. 120-ter:

al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: commi 5 e 6 con le seguenti: comma 2;

al comma 2, dopo le parole: intestatari nonché della aggiungere le seguenti: succursale della;

al comma 3, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: cinque anni;

al comma 5, aggiungere in fine, le parole: , ivi comprese quelle relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi titoli giacenti;

sopprimere il capoverso ART. 120-quer:

al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: di due anni *fino alla fine del comma con le seguenti:* massimo di due anni, ordinando che, decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, venga effettuata la loro vendita ed assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero e provvede ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato ai sensi dell'articolo 120-ter, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

all'articolo 40, sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dall'articolo 13, comma 1, della presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni « Poste italiane Spa » provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis per i contratti in essere ivi indicati, relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile. Entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 3

dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**** 13. 235.** Polledri, Didonè.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* dieci anni.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il termine di dieci anni di cui al comma 1 è ridotto a cinque anni per i depositi giacenti presso le banche antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

al comma 4, sostituire la parola: quinquennio *con la seguente:* decennio.

13. 213. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* dieci anni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 4, sostituire la parola: quinquennio *con la seguente:* decennio.

13. 212. Antonio Pepe.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , nonché ai contratti di deposito titoli.

13. 217. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: successivo al compimento del *con le seguenti:* dal quale decorre il.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le commissioni per spese relative alla gestione dei medesimi contratti eventualmente addebitate dal giorno dal quale decorre il quinquennio sono accreditate sui depositi stessi.

13. 218. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 2, sostituire la parole: 250 euro con le seguenti: 1.000 euro.

13. 219. Crisci, Nannicini, Tolotti.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

« 2-bis. Ove dai certificati rilasciati a norma del comma 2 risultino l'esistenza in vita dell'intestatario del deposito e un domicilio diverso da quello cui è stata inviata la comunicazione prevista dal comma 1, la banca procede nuovamente a norma del medesimo comma 1.

2-ter. Dalla data di ricevimento delle disposizioni impartite dall'intestatario a seguito degli inviti rivoltigli a norma dei commi 1 e 2-bis, o, in mancanza, dalla data di rilascio del certificato che ne attesta l'esistenza in vita, a norma del comma 2, decorre un nuovo periodo quinquennale per gli effetti previsti dal presente articolo. Si applica comunque il disposto del comma 1, ultimo periodo ».

Conseguentemente al medesimo capoverso:

al comma 3, primo periodo, dopo la parola: Ove aggiungere le seguenti: , dai certificati rilasciati a norma del comma 2,;

al comma 7, primo periodo, dopo le parole: commi 1, 2 aggiungere la seguente: , 2-bis.

13. 220. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13.207

All'emendamento 13.207, sostituire le parole: alle agenzie con le seguenti: all'ufficio locale dell'Agenzia.

0. 13. 207. 1. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: all'ufficio del registro con le seguenti: alle agenzie dell'entrate.

13. 207. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: Ove necessario, essa domanda con le seguenti: Essa deve richiedere.

13. 216. Grandi, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 5, dopo le parole: L'elenco dei depositi aggiungere le seguenti: giacenti ai sensi dei commi 1 e 2 e l'elenco dei depositi.

13. 221. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, sopprimere il comma 7.

13. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. Nessuna spesa relativa alle attività e alle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 può essere addebitata al titolare del conto.

13. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: sono addebitate fino alla fine del comma con le seguenti: qualora non abbiano esito, decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, sono addebitate, nella misura massima fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla Banca d'Italia e riferite al deposito costituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 120-ter.

13. 222. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al titolare del conto con le seguenti: all'intestatario del deposito.

13. 223. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le parole: comunque non superiore al valore del deposito.

13. 224. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.

13. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La banca rimane in ogni caso responsabile del comportamento delle predette società.

13. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-bis, comma 8, lettera c), dopo la parola: depositi aggiungere le seguenti: , intestati a defunti.

13. 225. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 120-bis, aggiungere il seguente:

ART. 120-bis. 1. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le banche, al momento della stipula di nuovi contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché di contratti deposito titoli, richiedono all'intestatario del deposito di indicare le generalità, e i relativi recapiti, delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito nel caso in cui per due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.

2. Entro il 31 gennaio 2006, le banche provvedono a richiedere agli intestatari di depositi a risparmio nominativi e di conto corrente e di deposito titoli esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le generalità e i relativi recapiti delle persone, in numero non superiore a tre, alle quali comunicare le coordinate del deposito giacente ai sensi del comma 1. La Banca d'Italia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con propria circolare, definisce i criteri e modalità per l'integrazione dei dati relativi ai depositi a norma del presente articolo, nonché le sanzioni da irrogare alle banche qualora non provvedano ad integrare tali dati entro il termine.

13. 226. Crisci, Nannicini, Tolotti, Adduce, Ruzzante.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 1, dopo le parole: non rivendicato

aggiungere le seguenti: , relativo ai soli contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente,

13. 229. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 1, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, dopo le parole: somme depositate aggiungere le seguenti: e gli interessi maturati;

sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I depositi trasferiti alla Banca d'Italia a norma del comma 1 dopo un anno sono devoluti allo Stato. Essi sono destinati alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

13. 230. Crisci, Nannicini, Tolotti.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 13. 204.

All'emendamento 13. 204., aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, capoverso ART. 120-ter, al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli interessi maturati;

al comma 3, capoverso:

al terzo periodo, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero, al saggio degli interessi legali;

al quarto periodo, dopo le parole: somma depositata presso la Banca d'Italia aggiungere le seguenti: , compresi gli interessi maturati,;

al quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , compresi gli interessi maturati.

0. 13. 204. 1. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 1, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero al saggio degli interessi legali.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 3, dopo le parole: somme depositate aggiungere le seguenti: , inclusi gli interessi maturati,

13. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: , per metà fino alla fine del periodo con le seguenti: alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

Conseguentemente, al capoverso ART. 120-quater, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 205. Benvenuto, Grandi, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: per metà con le seguenti: per il 75 per cento.

13. 208. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno.

Conseguentemente, al capoverso ART. 120-quater, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 240. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno.

13. 210. Sergio Rossi.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni.

13. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il 3 per cento della dotazione patrimoniale iniziale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e il 5 per cento delle somme annualmente attribuite a detto fondo, sono destinate, per il 20 per cento, alla promozione di campagne di informazione volte alla tutela del risparmio e dei risparmiatori e, per l'80 per cento al finanziamento dell'innovazione finanziaria e della ricerca delle università nel settore del credito.

13. 228. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-ter, comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , comprese le disposizioni relative alla vendita degli strumenti finanziari esistenti nei depositi di titoli giacenti.

13. 251. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-quater, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: si applicano fino a: della cassetta con le seguenti: oggetto di apertura forzata ai sensi dell'articolo 1841 del codice civile.

13. 211. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 120-quater, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: Nel caso in cui, per dieci anni consecutivi, non siano state compiute operazioni ad iniziativa dell'intestatario della cassetta o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, si procede all'apertura forzata della cassetta con l'assistenza di un notaio all'uopo designato. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia dopo un anno sono devolute allo Stato.

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile sono aggiunti i seguenti:

« Nel caso in cui per dieci anni consecutivi dall'apertura della cassetta, l'intestatario o terzi da questo delegati, non abbiano richiesto gli oggetti rinvenuti, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'arti-

colo 120-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, senza che il contenuto della cassetta sia stato rivendicato, il tribunale ne ordina la vendita, trattenendo dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per la conservazione degli oggetti rinvenuti, assegnando alla banca il rimborso delle spese sostenute per le attività e le ricerche di cui al comma precedente. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito fruttifero, remunerato al saggio degli interessi legali, a favore di chiunque vi abbia diritto, che può richiedere la somma depositata e gli interessi maturati entro dieci anni dalla data del deposito. Le somme trasferite alla Banca d'Italia dopo un anno sono devolute allo Stato».

13. 231. Crisci, Nannicini, Tolotti.

Al comma 1, capoverso ART. 120-quater, comma 2, primo periodo, dopo le parole: degli oggetti aggiungere le seguenti: e dei valori.

13. 232. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, dopo il capoverso ART. 120-quater, aggiungere il seguente:

«ART. 120-quinquies. — 1. Gli intestatari dei contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, nonché dei contratti di deposito di titoli, al momento della stipulazione o successivamente, possono indicare alla banca le generalità e il recapito di persone, in numero non superiore a tre, alle quali dev'essere comunicata l'esistenza del deposito, con la sola indicazione del nome dell'intestatario e delle coordinate di esso, nel caso in cui per

due anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa.».

13. 250. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 3, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: infruttifero con le seguenti: fruttifero al saggio degli interessi legali.

Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: somma depositata aggiungere le seguenti: , inclusi gli interessi maturati,

13. 209. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(A.C. 2436 – Sezione 6)

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 21:

1) al comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati classificano, sulla base di criteri generali minimi definiti con regolamento dalla CONSOB, che a tale fine può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, il grado

di rischio di prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento e i profili di propensione al rischio delle singole categorie di clientela, in rapporto alle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali, all'esperienza della clientela e alla frequenza delle operazioni, rispettando nel collocamento dei prodotti e nella gestione dei portafogli d'investimento la compatibilità tra il grado di rischio di questi e la propensione del cliente al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dal cliente medesimo in forma scritta o mediante strumenti telematici; »;

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente »;

b) all'articolo 31:

1) Il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. È istituito l'albo unico dei promotori finanziari, articolato in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei soggetti abilitati. L'organismo ha personalità giuridica ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria, nel rispetto del principio di articolazione territoriale delle proprie strutture e attività. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività. Esso provvede all'iscrizione all'albo, previa verifica dei necessari requisiti, e svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo. L'organismo opera nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti con regolamento dalla CONSOB, e sotto la vigilanza della medesima »;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: « indette dalla CONSOB » sono soppresse;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La CONSOB determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 e alle relative forme di pubblicità;

b) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei promotori finanziari e dei soggetti abilitati;

c) all'iscrizione all'albo previsto dal comma 4 e alle cause di sospensione, di radiazione e di riammissione;

d) alle cause d'incompatibilità;

e) alle sanzioni e ai provvedimenti cautelari disciplinati dagli articoli 55 e 196;

f) all'esame, da parte della stessa CONSOB, dei reclami contro le deliberazioni dell'organismo di cui al comma 4, relative ai provvedimenti indicati alla lettera c);

g) alle regole di presentazione e di comportamento che i promotori finanziari devono osservare nei rapporti con la clientela;

h) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta;

i) all'attività dell'organismo di cui al comma 4 e alle modalità d'esercizio della vigilanza da parte della stessa CONSOB;

l) alle modalità di aggiornamento professionale dei promotori finanziari »;

c) all'articolo 62:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Il regolamento può stabilire che le azioni di società controllanti, il cui attivo sia prevalentemente composto dalla partecipazione, diretta o indiretta, in una

o più società con azioni quotate in mercati regolamentati, vengano quotate in segmento distinto del mercato »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. La CONSOB determina con proprio regolamento:

a) i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema dei controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all'Unione europea, devono rispettare affinché le azioni della società controllante possano essere quotate su un mercato regolamentato italiano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93;

b) le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di società controllate sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di altra società;

c) i criteri di trasparenza e i limiti per l'ammissione alla quotazione sul mercato mobiliare italiano delle società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni »;

d) all'articolo 64:

1) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e comunica immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB; l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 1-bis, lettera a) »;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. La CONSOB:

a) può vietare l'esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione ovvero ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, lettera c), se, sulla base degli elementi informativi in suo

possesso, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 74, comma 1;

b) può chiedere alla società di gestione tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a);

c) può chiedere alla società di gestione l'esclusione o la sospensione degli strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni.

1-ter. L'ammissione, l'esclusione e la sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una società di gestione in un mercato da essa gestito sono disposte dalla CONSOB. In tali casi, la CONSOB determina le modificazioni da apportare al regolamento del mercato per assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, nonché per regolare le ipotesi di conflitto d'interessi. L'ammissione dei suddetti strumenti è subordinata all'adeguamento del regolamento del relativo mercato »;

e) all'articolo 74, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. La CONSOB vigila sul rispetto delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 64, comma 1-ter, da parte della società di gestione »;

f) all'articolo 94 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-bis. La CONSOB determina quali strumenti o prodotti finanziari, quotati in mercati regolamentati ovvero diffusi fra il pubblico ai sensi dell'articolo 116 e individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, devono avere un contenuto tipico determinato »;

g) all'articolo 114:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. La CONSOB può, anche in via generale, richiedere ai soggetti indicati nel comma 1, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo di questi ul-

timi e ai soggetti che detengono una partecipazione rilevante ai sensi dell'articolo 120 o che partecipano a un patto previsto dall'articolo 122 che siano resi pubblici, con le modalità da essa stabilite, notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico. In caso d'inottemperanza, la CONSOB provvede direttamente a spese del soggetto inadempiente »;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Le operazioni relative a prodotti finanziari dell'emittente o a prodotti finanziari di soggetti ad esso collegati, compiute da esponenti aziendali o dai possessori di partecipazioni in misura superiore all'1 per cento del capitale sociale, sono comunicate al pubblico. La CONSOB detta le disposizioni di attuazione del presente comma, secondo principi di trasparenza e tempestività dall'informazione »;

h) all'articolo 115:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) assumere notizie, anche mediante la loro audizione, dai componenti degli organi sociali, dai direttori generali, dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dagli altri dirigenti, dalle società di revisione, dalle società e dai soggetti indicati nella lettera a) »;

2) al comma 1, lettera c), le parole: « nella lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « nelle lettere a) e b), al fine di controllare i documenti aziendali e di acquisirne copia »;

3) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« c-bis) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'adozione dei provvedimenti di cui al titolo III del libro III del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti di cui alla lettera a) »;

4) al comma 2, le parole: « dalle lettere a) e b) » sono sostituite dalle seguenti: « dalle lettere a), b) e c) »;

i) dopo l'articolo 117, sono inseriti i seguenti:

« ART. 117-bis. — (*Fusioni fra società con azioni quotate e società con azioni non quotate*). — 1. Sono assoggettate alle disposizioni dell'articolo 113 le operazioni di fusione nelle quali una società con azioni non quotate viene incorporata in una società con azioni quotate, quando l'entità degli attivi di quest'ultima, diversi dalle disponibilità liquide e dalle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, sia significativamente inferiore alle attività della società incorporata.

2. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, stabilisce disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 117-ter. — (*Disposizioni in materia di finanza etica*). — 1. La CONSOB, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le caratteristiche delle società emittenti che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sulla più avanzata regolamentazione elaborata, dall'Unione europea o da organizzazioni internazionali, in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunica-

zioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di utilizzo, in qualsiasi tipo di comunicazione rivolta al pubblico, della qualificazione etica riferita agli investimenti nelle società al di fuori dei criteri e dei requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio, di cui al titolo III del testo unico bancario, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla CONSOB su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale »;

l) nella parte IV, titolo III, capo I, dopo l'articolo 118, è aggiunto il seguente:

« ART. 118-bis. — (*Riesame delle informazioni fornite al pubblico*). — 1. La CONSOB stabilisce con regolamento le modalità e i termini per il riesame periodico delle informazioni comunicate al pubblico ai sensi di legge, comprese le informazioni contenute nei documenti contabili, dagli emittenti quotati »;

m) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 124, è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE I-BIS.

INFORMAZIONI SULL'ADESIONE A CODICI
DI COMPORTAMENTO.

ART. 124-bis. — (*Obblighi d'informazione e codici di comportamento*). — 1. Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabiliti dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

ART. 124-ter. — (*Vigilanza sull'applicazione di regole di governo societario previste da codici di comportamento*). — 1. La CONSOB, negli ambiti di propria competenza, stabilisce le forme di pubblicità cui sono sottoposti i codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione »;

n) nella parte IV, titolo III, capo II, dopo l'articolo 154, è inserita la seguente sezione:

« SEZIONE V-BIS.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI.

ART. 154-bis. — (*Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari*). — 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell'organo di controllo.

2. Gli atti e le comunicazioni della società previste dalla legge o diffuse al mercato, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della stessa società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del direttore generale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari predispone adeguate procedure amministrative e contabili per la predisposizione del bilancio d'esercizio e, ove previsto, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario.

4. Al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari devono essere conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi del presente articolo.

5. Gli organi amministrativi delegati e il dirigente preposto alla redazione dei do-

cumenti contabili societari attestano con apposita relazione, allegata al bilancio d'esercizio e, ove previsto, al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al comma 3 nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. L'attestazione è resa secondo il modello stabilito con regolamento dalla CONSOB.

6. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società »;

o) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:

« ART. 190. — (*Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati*). — 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21, commi 1 e 2; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica:

a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;

c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;

d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;

b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi 1 e 2 non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro »;

p) all'articolo 191, al comma 1, le parole: « comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1 e 5-bis »;

q) all'articolo 193, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunica-

zioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima »;

r) all'articolo 195 il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3, e sono tenuti a esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4 »;

s) nella parte V, titolo II, dopo l'articolo 196, è aggiunto il seguente:

« ART. 196-bis. — (*Dichiarazione di impedimento ad assumere cariche sociali*). — 1. La CONSOB, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del libro V del citato codice;

b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;

c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;

d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte V ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5, è aggiunto il seguente comma:

« 6. La CONSOB e la Banca d'Italia disciplinano, con un proprio regolamento, le modalità e i tempi con i quali fornire risposte alle istanze degli investitori e dei soggetti vigilati in merito ai temi di loro competenza istituzionale comprendenti i quesiti relativi all'interpretazione della normativa secondaria da loro emanata. Detto regolamento deve assicurare che ad ogni istanza venga fornita con sollecitudine risposta scritta ».

14. 202. Sergio Rossi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: e i profili di propensione al rischio fino a: impartite dal cliente con le seguenti: e rispettano il principio dell'adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori, o effettuate per conto di essi, e il profilo di ciascun cliente, determinato sulla base della sua esperienza in materia di investimenti in prodotti finanziari, della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi d'investimento e della sua propensione al rischio, salve le diverse disposizioni espressamente impartite dall'investitore.

14. 205. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: o mediante strumenti telematici con le seguenti: , ovvero anche mediante comunicazione telefonica o con l'uso di strumenti telematici, purché siano

adottate procedure che assicurino l'accertamento della provenienza e la conservazione della documentazione dell'ordine.

14. 206. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: previa, comunque, comunicazione e autorizzazione della CONSOB.

14. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

14. 203. Antonio Pepe.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso con il seguente:

« 2-bis. Sono nulli gli atti e i negozi compiuti in violazione degli obblighi previsti dal comma 1, lettera a), ultimo periodo, relativamente al collocamento dei prodotti e alla gestione dei portafogli d'investimento. La nullità può essere fatta valere solo dal cliente ».

14. 207. Patria, Gamba, Degennaro.

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 4, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché di un rappresentante della CONSOB.

14. 8. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 6, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ai provvedimenti cautelari e alle sanzioni disciplinati, rispettivamente, dagli

articoli 55 e 196 e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo 196, comma 1.

14. 208. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 6, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: dai promotori finanziari.

14. 209. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

01) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio d'amministrazione della società medesima ».

14. 9. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), capoverso ART. 124-ter, comma 1, sopprimere le parole da: , vigila sulla veridicità delle informazioni fino alla fine del capoverso.

14. 12. Armani.

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di questi ultimi e con le seguenti: e ai dirigenti, nonché.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).

14. 210. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), numero 1), capoverso comma 3, secondo periodo, dopo le parole: In caso d'inottemperanza aggiungere le seguenti: , entro cinque giorni dalla richiesta.

14. 13. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera i), capoverso ART. 117-bis, comma 1, sostituire le parole: dell'articolo 113 con le seguenti: del presente capo.

14. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso ART. 117-ter con il seguente:

« ART. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). — 1. La CONSOB, previa consultazione con tutti i soggetti interessati e sentite le Autorità di vigilanza competenti, determina con proprio regolamento gli specifici obblighi di informazione e di rendicontazione cui sono tenuti i soggetti abilitati e le imprese di assicurazione che promuovono prodotti e servizi qualificati come etici o socialmente responsabili ».

14. 216. Gambini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera i), sostituire il capoverso ART. 117-ter con il seguente:

« ART. 117-ter (Disposizioni in materia di finanza etica). — 1. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia e previa consultazione con le associazioni rappresentative della finanza etica, determina con regolamento da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le caratteristiche delle emissioni che consentano di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati nel mercato regolamentato. Il regolamento è ispirato ai seguenti criteri:

a) favorire la diffusione della finanza etica e solidale come possibile strumento aggiuntivo di sviluppo;

b) riconoscere l'importanza delle iniziative di finanza etica e solidale ai fini delle politiche di inclusione economica e sociale;

c) incoraggiare l'azione degli operatori della finanza etica e solidale;

d) sensibilizzare l'opinione pubblica sulle esperienze di finanza etica e solidale, quale strumento di lotta alla povertà;

e) distinguere con il contributo delle associazioni tra finanza etica e fondi socialmente responsabili o di finanza caritatevole che non possono essere denominati finanza etica.

2. Per i fini di cui al comma 1, la CONSOB d'intesa con la Banca d'Italia tiene prioritariamente in considerazione, oltre che l'integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sui più avanzati *standard* comunitari e internazionali elaborati in materia di responsabilità sociale d'impresa.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. L'utilizzo della qualificazione etica in contrasto con le norme dei commi 1, 2 e 3 comporta il divieto assoluto di emissione di titoli e, in difetto, la loro restituzione con gli interessi legali ai sottoscrittori, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica da parte della CONSOB e inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori tra 10.000 e 300.000 euro e la classificazione dell'atto come reato di falsa comunicazione sociale.

5. Viene costituito presso la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, un "Osservatorio nazionale per la finanza etica-

mente orientata” a cui partecipano i rappresentanti delle associazioni della finanza etica e solidale che assolve compiti di studio ed analisi e di consultazione, previsti al comma 1. Gli oneri per il suo funzionamento sono posti a carico della CONSOB ».

14. 215. Grandi.

Al comma 1, lettera m), capoverso ART. 124-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di una comparazione con le altre norme legislative analogamente previste. Le società che si impegnano ad adottare un codice di comportamento ritenuto idoneo dall’Autorità possono avvalersi di una certificazione di trasparenza conferita dall’Autorità stessa.

14. 213. Grandi.

Al comma 1, lettera n), capoverso ART. 154-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da comunicare all’assemblea.

14. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 1, sopprimere la lettera s).

14. 211. Patria, Gamba, Falanga, Armani.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire la lettera s) con le seguenti:

s) al Codice penale, sono apportare le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 32-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. »;

2) all’articolo 35-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena accessoria di cui al primo comma consegue, inoltre, ad ogni condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi per i delitti di cui al libro V, titolo XI, del codice civile. »

t) all’articolo 290, comma 2, del codice di procedura penale, dopo le parole « codice penale, » sono aggiunte le seguenti: « e per delitti di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177 e 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. ».

14. 214. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, lettera s), sostituire il capoverso ART. 196-bis con il seguente:

« ART. 196-bis. (*Impedimento ad assumere cariche sociali*). – 1. Non possono assumere le cariche di amministratore, sindaco o membro del consiglio di sorveglianza di società con azioni quotate in mercati regolamentati, né delle società che le controllano, sono da esse controllate o sono con esse sottoposte a comune controllo, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui al libro V, titolo XI, del codice civile o per i reati di cui agli articoli 172, 173, 173-bis, 174-bis, 174-ter, 177, 178 e 180, salvo che, nel pronunciare la condanna, il giudice abbia riconosciuto la circostanza attenuante della particolare tenuità ai sensi dell’articolo 2640 del codice civile, ovvero della speciale tenuità ai sensi dell’articolo 62 del codice penale ».

14. 212. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

(A.C. 2436 – Sezione 7)**ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****ART. 16.**

(Tutela preventiva del risparmio).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

« ART. 24-bis. – *(Obblighi dei promotori finanziari e dei soggetti preposti ai servizi di assistenza agli investimenti).* — 1. Al fine della tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

a) consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

b) chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

c) illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai

relativi costi e rischi patrimoniali e all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;

f) raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;

g) per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni e analisi prodotte da fonti attendibili;

h) per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale, consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie d'investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;

i) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

l) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

m) se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

n) a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente sull'andamento del suo portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di fornire per iscritto le informazioni di cui al comma 1 o l'esposizione di fatti non corrispondenti al vero nelle comunicazioni scritte di cui al medesimo comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquantamila euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

(Tutela preventiva del risparmio).

Sopprimerlo.

16. 203. Patria, Gamba, Degennaro, Armani.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 16. *(Tutela preventiva del risparmio).* — 1. A fini di tutela preventiva del risparmio, i promotori finanziari e i dipendenti di soggetti abilitati al servizio di collocamento, nonché i dipendenti e i collaboratori di imprese di assicurazione, nel collocamento di prodotti finanziari e

di servizi di investimento nell'ambito delle attività riservate al soggetto per conto del quale operano:

a) consegnano all'investitore, prima della conclusione del contratto e in ogni caso di variazione dei dati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato o dall'impresa di assicurazione da cui risultino i propri elementi identificativi;

b) chiedono al risparmiatore di fornire, mediante apposita dichiarazione scritta o su supporto durevole, elementi utili per valutare la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, la sua propensione al rischio; in tale dichiarazione, il risparmiatore indica i suoi obiettivi di investimento, in particolare se l'investimento che intende realizzare deve soddisfare esigenze primarie quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale;

c) illustrano al risparmiatore per iscritto o mediante supporto durevole, in modo chiaro ed esauriente, prima dell'acquisto o della sottoscrizione di prodotti finanziari o della conclusione del contratto, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

d) per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto o mediante supporto durevole l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;

e) per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto, o mediante supporto durevole, l'investitore sull'identità del soggetto che cura il collocamento;

f) conservano prova documentale delle istruzioni impartite dall'investitore;

g) trasmettono, su richiesta dell'investitore, per iscritto o mediante supporto durevole, informazioni ed analisi prodotte da fonti attendibili individuate e selezionate dal soggetto per conto del quale operano;

h) consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

i) consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

l) non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;

m) all'atto dell'investimento, comunicano all'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, la soglia di perdita massima, anche di breve periodo, individuata dal soggetto per conto del quale operano, al raggiungimento della quale informano tempestivamente l'investitore, per iscritto, o mediante supporto durevole, sull'andamento del prodotto finanziario, o del servizio di gestione, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse.

2. I soggetti abilitati e le imprese di assicurazione provvedono agli atti di indirizzo e di coordinamento e ai necessari adempimenti per l'attuazione del presente articolo e sono responsabili in solido dei danni arrecati a terzi dai soggetti di cui al comma 1, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

16. 201. Quartiani, Gambini.

Al comma 1, capoverso ART. 24-bis, sopprimere il comma 2.

16. 204. Agostini, Benvenuto.

Al comma 1, capoverso ART. 24-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e dal divieto di esercitare questa attività per almeno cinque anni.

16. 202. Grandi.

(A.C. 2436 – Sezione 8)

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

ART. 18.

*(Modifiche alla disciplina relativa
alla revisione dei conti).*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, dopo la parola: « 156, », è inserita la seguente: « 160 »;

b) l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

« ART. 159. – (Conferimento e revoca dell'incarico). – 1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il corrispettivo.

2. L'assemblea revoca l'incarico, previo parere dell'organo di controllo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d'ufficio da parte della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall'assemblea delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati regolamentati si applica l'articolo 2459 del codice civile.

4. L'incarico ha durata non inferiore a tre né superiore a sei esercizi e non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di conferimento dell'incarico, può vietarne l'esecuzione qualora accerti l'esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la società cui è affidato l'incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già assunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di revoca, la CONSOB può vietarne l'esecuzione qualora rilevi la mancanza di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell'incarico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l'esecuzione.

6. La CONSOB dispone d'ufficio la revoca dell'incarico di revisione contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell'attività

di revisione, anche in relazione ai principi e criteri di revisione stabiliti ai sensi dell'articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società interessata, con l'invito alla società medesima a deliberare il conferimento dell'incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell'incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l'incarico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;

c) le modalità e i termini per l'adozione e la comunicazione agli interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consiglio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l'articolo 2409-*quater* del codice civile »;

c) all'articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non può essere conferito

a società di revisione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB individua altresì i criteri per stabilire l'appartenenza di un'entità alla rete di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e dei rapporti che possono compromettere l'indipendenza della società di revisione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi. Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla società che ha conferito l'incarico di revisione e alle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;

f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale e di selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;

h) prestazione di assistenza legale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla revisione, individuati dalla CONSOB con il regolamento adottato ai sensi del comma 1.

1-quater. L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente tre esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della medesima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o controllo nella società che ha conferito l'incarico di revisione e nelle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, né possono prestare lavoro

autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli organi di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la revisione contabile dei bilanci della medesima società né delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecentomila euro irrogata dalla CONSOB »;

d) all'articolo 161, comma 4, le parole: « a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile » sono sostituite dalle seguenti: « o avere stipulato una polizza d'assicurazione della responsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività di revisione contabile. L'ammontare della garanzia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB per classi di volume d'affari e in base agli ulteriori parametri da essa eventualmente individuati con regolamento »;

e) all'articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nello svolgimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente e, comunque, almeno ogni tre anni l'indipendenza e l'idoneità tecnica sia della società, sia dei responsabili della revisione »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri, i principi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e contabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di revisione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati designati »;

f) all'articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell'attività di revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell'articolo 159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione contabile per un periodo non superiore a tre anni.

1-bis. Quando l'irregolarità consista nella violazione delle disposizioni dell'articolo 160, l'irrogazione della sanzione prevista dal comma 1-*octies* del medesimo articolo non pregiudica l'applicabilità dei provvedimenti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società di revisione »;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-bis*) la violazione attiene al divieto previsto dall'articolo 160, comma 1-*ter*. In questo caso, la CONSOB comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancellazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 »;

g) all'articolo 165, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove

ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata »;

h) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:

« ART. 165-*bis.* — (*Società che controllano società con azioni quotate*). — 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-*bis*.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

ART. 18.

(*Modifiche alla disciplina relativa
alla revisione dei conti*).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 18. (*Comitato di garanzia*). 1. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia dell'attività di revisione.

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero

tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dalla CONSOB;
- b) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dall'associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato da Borsa Italiana S.p.a.

3. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità durano in carica sette anni.

ART. 18-bis. (*Funzioni del Comitato di garanzia*). 1. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.

2. A tal fine, il Comitato:

a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;

b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel regolamento sulle attività di revisione contabile, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;

c) gestisce il fondo per la remunerazione delle società di revisione costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle attività di revisione contabile.

ART. 18-ter. (*Regolamento sulle attività di revisione*). 1. La CONSOB su proposta

del Comitato, adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento sull'attività di revisione, contenente i criteri e le regole necessarie a garantire l'indipendenza della società di revisione e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelle aventi ad oggetto:

1) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;

2) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre consecutivi;

3) le regole di rotazione del *partner* incaricato della revisione di ciascuna società;

4) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;

5) le regole sulla possibilità e sui limiti di altre attività prestate alla società revisionata dalla società di revisione o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o controllate;

6) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione;

7) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'espletamento dell'attività di revisione;

8) le modalità di gestione del fondo per la remunerazione delle società di revisione;

9) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.

ART. 18-quater. (*Vigilanza sulle attività di revisione contabile*). 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) attribuire alla CONSOB adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società

di revisione e delle società sottoposte a revisione, nel rispetto di procedure e regole a garanzia delle stesse società;

b) attribuire alla CONSOB adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione dettate dalla legge e dai regolamenti dalla CONSOB, nel rispetto del principio del contraddittorio;

c) precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

18. 1. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Presso la CONSOB è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui al primo periodo e ne danno comunicazione all'Autorità; l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa. Qualora l'Autorità neghi motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera a-bis, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata. Le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

18. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: previo parere vincolante fino a: determinandone anche il corrispettivo con le seguenti: conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La CONSOB stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la CONSOB stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate. La CONSOB provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il compenso.

18. 4. Armani.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità con la seguente: assunto.

***18. 201.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: vincolante assunto all'unanimità con la seguente: assunto.

***18. 220.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre fino a: rinnovato con le seguenti: pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 202.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 4, sostituire le parole da: non inferiore a tre fino a: rinnovato con le seguenti: pari a sei esercizi e non può essere rinnovato, se non per uguale periodo e per una sola volta,

****18. 221.** Scherini.

Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 159, comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , e la loro esecuzione rimane sospesa fino alla scadenza delle facoltà attribuite alla CONSOB dal presente articolo.

18. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali aggiungere le seguenti: in modo significativo e continuativo.

***18. 203.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: risorse professionali aggiungere le seguenti: in modo significativo e continuativo.

***18. 222.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 204.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

****18. 223.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: , per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla prestazione di altri servizi con le seguenti: , distintamente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indicati per tipo o categoria.

18. 224. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.
(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ad essa collegate.

***18. 205.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, alinea, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: ad essa collegate.

***18. 225.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 206.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , salvo quelli previsti come obbligatori dal codice civile e da altri atti aventi forza e valore di legge.

****18. 226.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la seguente: , selezione.

***18. 207.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di selezione con la seguente: , selezione.

***18. 227.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera f), sostituire le parole: e di con le seguenti: diretti alla.

18. 244. Scherini.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 208.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, sopprimere la lettera h).

***18. 228.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza legale.

****18. 209.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza legale.

****18. 229.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza giudiziale.

***18. 210.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-ter, lettera i), sostituire la parola: consulenza con le seguenti: assistenza giudiziale.

***18. 230.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 211.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sostituire le parole: tre esercizi con le seguenti: sei esercizi.

****18. 231.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 212.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quater, sopprimere le parole: , ad essa collegate.

***18. 232.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

*Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere le parole: , ad essa collegate;*

sopprimere le parole: o ad essa collegate.

****18. 213.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

*Conseguentemente, al medesimo periodo:
sopprimere le parole: , ad essa collegate;*

sopprimere le parole: o ad essa collegate.

****18. 233.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: sia decorso almeno un triennio *con le seguenti:* siano decorsi almeno dodici mesi.

18. 17. Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 214.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-sexies, sopprimere le parole: o ad essa collegate.

***18. 235.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 215.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-septies, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le valutazioni annuali relative alla qualità delle prestazioni professionali.

****18. 236.** Scherini.

Al comma 1, lettera c), capoverso comma 1-octies, sostituire le parole: da centomila a cinquecentomila euro *con le seguenti:* fino a duecentocinquantamila euro e comunque proporzionale al vantaggio ottenuto.

18. 237. Scherini.

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole da: L'ammontare della garanzia *fino a:* individuati con regolamento.

18. 218. Grandi.

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) istituisce al suo interno una speciale sezione di vigilanza sui revisori che agisce anche avvalendosi della Guardia di finanza;

18. 219. Grandi.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera b), sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* due anni.

18. 238. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, lettera d), sostituire le parole: tre anni *con le seguenti:* un anno.

18. 239. Scherini.

Al comma 1, lettera f), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e) disporre la cancellazione dall'albo della società di revisione.

18. 21. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 18. 250.
(NUOVA FORMULAZIONE)

All'emendamento 18. 250. (nuova formulazione), sostituire le parole: In tutti i casi *con le seguenti:* In questo caso.

0. 18. 250. 1. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Innocenti.

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso lettera c-bis), primo periodo, sostituire le parole: comma 1-ter. In questo caso con le seguenti: qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi.

18. 250. *(nuova formulazione)* Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

« ART. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori ».

* **18. 217.** Canelli, Leo.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

« ART. 164-bis. La società incaricata della revisione contabile, salvo il caso di dolo, è tenuta ad indennizzare i soggetti che hanno subito un pregiudizio in caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione, nei limiti di misura stabiliti con apposita determinazione della CONSOB, in coerenza con il principio di proporzionalità e secondo la disciplina vigente in materia di indennizzo dei risparmiatori ed investitori ».

* **18. 234.** Scherini.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) dopo l'articolo 164, è aggiunto il seguente:

« ART. 164-bis. La società di revisione deve rispondere dei danni accertati per comportamenti non dolosi sino ad un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l'incarico di revisione riferito al bilancio oggetto di revisione ».

18. 242. Scherini.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

* **18. 216.** Canelli, Leo.

Al comma 1, lettera g), capoverso comma 1-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che venga indicato nella relazione di revisione che la responsabilità della revisione contabile di una parte delle società del gruppo appartiene ad altra società di revisione, con relativa comunicazione di tale circostanza alla CONSOB.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: i documenti con le seguenti: le relazioni.

* **18. 241.** Scherini.

Al comma 1, lettera h), capoverso ART. 165-bis, comma 3, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti: in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui

all'articolo 167, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

18. 243. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. — 1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

a) valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;

b) ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;

c) ha il potere di richiedere qualsiasi documento ai soggetti variamente interessati, ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;

d) ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

e) ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto.

18. 02. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 – Sezione 9)

**ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

TITOLO IV

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA**

CAPO I

**PRINCIPÌ DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ**

ART. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite.

2. Il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti della CONSOB, dell'ISVAP, della COVIP e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si riuniscono in un comitato di coordinamento, presieduto, a turno, da ognuno di essi per la durata di sei mesi ciascuno. Il Ministro dell'economia e delle finanze può chiedere la convocazione del comitato per comunicazioni rilevanti per l'attività delle Autorità.

3. Il comitato, per il fine di cui al comma 1, determina le forme di collaborazione fra le Autorità, definisce modelli organizzativi appropriati per lo scambio e la condivisione di dati, informazioni e documenti, e può curare la predisposizione di strumenti e archivi, anche informatici, gestiti congiuntamente da più Autorità con le necessarie garanzie di riservatezza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LE AUTORITÀ DI VIGILANZA

CAPO I.

PRINCIPÌ DI ORGANIZZAZIONE
E RAPPORTI FRA LE AUTORITÀ

ART. 19.

(Coordinamento dell'attività delle Autorità).

Sopprimerlo.

* **19. 1.** Armani.

Sopprimerlo.

* **19. 203.** Falsitta.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 19. — 1. Le Autorità di vigilanza sui mercati finanziari sono la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. La Banca d'Italia esercita le proprie competenze al fine di assicurare la stabilità del sistema finanziario.

3. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) esercita le proprie competenze al fine di assicurare la trasparenza del sistema finanziario.

4. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le proprie competenze al fine di assicurare la concorrenza nel mercato finanziario.

5. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono soppressi

19. 204. Lettieri.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (COVIP).

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP, della COVIP;

all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP, la COVIP;

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;

all'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP e della COVIP;

al comma 4, sopprimere le parole: dall'ISVAP, dalla COVIP;

all'articolo 26, comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere il comma 8-ter;

all'articolo 27, sopprimere i commi 4 e 5;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la COVIP e l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento eco-

nomico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19. 3. Agostini, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere le parole da: l'Istituto fino a: (ISVAP).

Conseguentemente:

al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: dell'ISVAP;

all'articolo 20, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: l'ISVAP;

dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. (Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob). — 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo

unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) a partire dal termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

all'articolo 21, comma 1, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

all'articolo 22:

al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , dell'ISVAP;

al comma 4, sopprimere le parole: , dall'ISVAP;

all'articolo 23:

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

al comma 3, lettera a), sostituire le parole: a richiesta dall'ISVAP o della CONSOB con le seguenti: a richiesta della CONSOB;

al comma 3, lettera b), sostituire le parole: all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta con le seguenti: alla CONSOB, su sua richiesta;

dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis. — 1. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte.

2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1 si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale.

3. Ai dipendenti trasferiti ai sensi del comma 1 si applicano le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico, di attività e di quiescenza, previsti per il personale dell'amministrazione o ente di destinazione. Il maggiore trattamento economico da essi eventualmente goduto è conservato, fino a riassorbimento, a titolo di assegno personale pensionabile.

19. 205. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Al comma 1, sostituire le parole: individuano forme di coordinamento con le seguenti: operano in forma coordinata.

19. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

19. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Direttore generale del Tesoro.

19. 7. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

(A.C. 2436 – Sezione 10)

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

1. La Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato collaborano tra loro, anche mediante scambio d'informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.

(Collaborazione fra le Autorità).

Sopprimerlo.

20. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20. *(Soppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).*

– 1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Conseguentemente:

all'articolo 23, comma 1, sopprimere la lettera c);

dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

ART. 43. – 1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 9 è soppresso. Nel medesimo testo unico sono soppressi i riferimenti al CICR ovunque compaiano.

20. 2. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tollotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: secondo le disposizioni fino alla fine del comma.

20. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. La Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono richiedere alla Banca d'Italia di avvalersi, per l'esercizio dei propri compiti, del corpo ispettivo e del personale delle filiali

della stessa Banca d'Italia, che ne consente l'uso sulla base di una valutazione complessiva dell'adeguatezza di tali risorse rispetto ai carichi di lavoro attuali.

20. 201. Lettieri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. – *(Obbligo di collaborazione delle Autorità con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e con le associazioni dei consumatori).* – 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative possono chiedere di essere auditi dalle Autorità per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o segnalare fatti o comportamenti a danno dei consumatori utenti di servizi bancari e finanziari o chiedere l'interpretazione esatta della normativa secondaria emanata dalle Autorità medesime.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Autorità adottano con regolamento le disposizioni per disciplinare le modalità ed i tempi per fornire risposta sollecita alle istanze di cui al comma 1. Il regolamento deve prevedere in caso di diniego di audizione l'obbligo per le Autorità a trasmettere per iscritto le relative motivazioni ai richiedenti.

20. 0200. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. – 1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può richiedere di essere audito dal comitato di coordinamento, ovvero dalle singole Autorità che vi partecipano, per questioni inerenti alla tutela dei consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno degli utenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi. In caso di diniego, il comitato o le Autorità trasmettono per

iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

20. 0204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Nuova sede della CONSOB). — 1. La sede della Commissione nazionale per le società e la borsa è trasferita a Milano. Una sede secondaria operativa può essere situata a Roma.

20. 0201. Sergio Rossi, Quartiani, Mantini, Verro, Polledri, Didonè.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. (Criteri in materia di nomine). — 1. I presidenti ed i membri delle Autorità di cui all'articolo 19, nell'ambito di ciascuna Autorità, devono essere nominati con scadenza temporale differenziata, al fine di garantire continuità nello svolgimento delle funzioni istituzionali.

20. 0202. Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis — (Collaborazione da parte del Corpo della Guardia di finanza) — 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, le Autorità di cui all'articolo 19 possono avvalersi del Corpo della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Tutte le notizie, le informazioni e di dati acquisiti nell'assolvimento dei compiti previsti nel comma 1 sono coperti dal segreto d'ufficio e vengono tempestivamente comunicati alle Autorità competenti.

20. 0205. Governo.

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

ART. 20-bis. — (Assistenza del Corpo della Guardia di finanza). — 1. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e ispettiva, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possono avvalersi dell'assistenza del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti operando con i poteri d'indagine ad esso attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.

2. Il personale del Corpo della Guardia di finanza riferisce circa i risultati delle attività svolte ai sensi del comma 1 esclusivamente all'Autorità che ne ha richiesto il compimento, anche laddove siano state constatate irregolarità costituenti reato perseguibile d'ufficio.

20. 0203. Gamba, Scherini, Degennaro.

(A.C. 2436 – Sezione 11)

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

ART. 21.

*(Procedimenti per l'adozione
di atti regolamentari e generali).*

1. I provvedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere

(Approvato)

motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustra le conseguenze sulla regolamentazione, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità di cui al comma 1 tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

3. Le Autorità di cui al comma 1 sottopongono a revisione periodica, almeno ogni tre anni, il contenuto degli atti di regolazione da esse adottati, per adeguarli all'evoluzione delle condizioni del mercato e degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.

4. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso derogarvi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO II.

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLE AUTORITÀ

ART. 21.

(Procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

21. 1. Armani.

Al comma 2, sostituire il primo periodo con i seguenti:

L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorità di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione.

21. 3. Armani.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sulla regolamentazione, aggiungere le seguenti: sul rapporto fra costi e benefici.

21. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Oliveri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori di servizi finanziari e dei consumatori.

21. 5. Patria, Romoli, Polledri, Didonè.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 12)

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

1. Ai procedimenti della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'ISVAP e della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi sull'individuazione e sulle funzioni del responsabile del procedi-

mento, sulla partecipazione al procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione.

2. Gli atti delle Autorità di cui al comma 1 devono essere motivati. La motivazione deve indicare le ragioni giuridiche e i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Le Autorità di cui al comma 1 disciplinano con propri regolamenti l'applicazione dei principi di cui al presente articolo, indicando altresì i casi di necessità e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui è ammesso di derogarvi.

4. Alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'ISVAP, dalla COVIP e dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta contenute nell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

5. Avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio. I termini processuali sono ridotti della metà, con esclusione di quelli previsti per la presentazione del ricorso. Non possono essere nominati consulenti tecnici d'ufficio i dipendenti dell'Autorità sul cui atto verte il ricorso, anche se cessati dal servizio. Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli

12, quinto comma, e 19, settimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, sesto comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.

6. L'appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza o le ordinanze emesse in primo grado non sospende l'esecuzione delle stesse né l'efficacia dei provvedimenti impugnati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

(Procedimenti per l'adozione di provvedimenti individuali).

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

22. 1. Armani.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: rispetto all'irrogazione della sanzione.

22. 200. Armani.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , salvo che per le sanzioni indicate dall'articolo 193, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 120, commi 2, 3 e 4, del medesimo decreto.

22. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 13)**ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI****CAPO III****DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE
E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ****ART. 23.**

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 116, comma 2, alinea, le parole: « sentita la Banca d'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « sentite la CONSOB e la Banca d'Italia »;

b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole: « La Banca d'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « La CONSOB »; al terzo periodo, le parole: « della Banca d'Italia » sono sostituite dalle seguenti: « della CONSOB »;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, ovvero con l'UIC per i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti solo nell'elenco generale previsto dall'articolo 106 »;

d) all'articolo 128:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel-

l'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia ovvero dell'UIC, secondo le rispettive competenze »;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: « della Banca d'Italia o dell'UIC » sono sostituite dalle seguenti: « della CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC, ».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: « a richiesta dell'ISVAP » sono sostituite dalle seguenti: « a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB »;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: « all'ISVAP, a richiesta di questo » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta »;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: « L'ISVAP » sono sostituite dalle seguenti: « La CONSOB ».

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, commi 1 e 2, le parole: « a richiesta dell'ISVAP » sono sostituite dalle seguenti: « a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB »;

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: « all'ISVAP, a richiesta di questo » sono sostituite dalle seguenti: « all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta ».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: « alla commissione di cui all'articolo 16 » sono sostituite dalle seguenti: « alla CONSOB »;

b) all'articolo 17:

1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h);

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la CONSOB:

a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera « a) del presente comma;

c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità e vigilando sulla loro attuazione ».

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite ai sensi dei commi 2, 3 e 4, la CONSOB dispone dei poteri e applica le sanzioni previste dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

CAPO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E ALLE COMPETENZE DELLE AUTORITÀ

ART. 23.

(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).

Al Titolo IV, Capo III, all'articolo 23, premettere il seguente:

ART. 23.01. — *(Modificazioni alla struttura della Commissione nazionale per le*

società e la borsa). — 1. Al decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, terzo comma, le parole: « quattro membri » sono sostituite dalle seguenti: « sei membri »;

b) dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« ART. 1-bis. — *(Comitati).* — 1. All'interno della Commissione sono costituiti il Comitato per le funzioni di regolazione e il Comitato per i provvedimenti di vigilanza.

2. Ciascun comitato è composto da tre membri della Commissione nominati dal presidente per la durata di due anni. In caso di assenza o di conflitto di interessi di un componente, questo è sostituito dal presidente o da altro membro della Commissione da lui delegato.

3. Il Comitato per le funzioni di regolazione esamina preliminarmente gli atti di regolazione che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

4. Il Comitato per i provvedimenti di vigilanza adotta i provvedimenti relativi alle decisioni di ammissione, sospensione ed esclusione dalle negoziazioni comunicate dalle società di gestione di mercati regolamentati ai sensi dell'articolo 64 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, esamina preliminarmente gli altri provvedimenti di vigilanza che debbono essere adottati dalla Commissione e può deliberarne l'adozione nei casi in cui vi sia stato da questa previamente delegato.

5. Per disposizione del presidente o su richiesta di uno dei componenti la Commissione sono rimessi a questa nella sua composizione plenaria gli atti e i provvedimenti esaminati o adottati dai comitati ».

023. 0200. Liotta.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, all'articolo 40, sopprimere i commi 5 e 6.

23. 1. Armani.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23. (*Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob*). — 1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;

c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR).

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;

d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e

delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

23. 3. Agostini, Gambini, Visco, Pinza, Martella, Crisci, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

23. 204. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

23. 205. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

23. 206. Nesi.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

23. 207. Nesi.

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

23. 208. Nesi.

Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3, con il seguente:

3) al comma 5, le parole: « il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia o dell'UIC o delle » sono sostituite dalle seguenti: « la CONSOB, sentita la Banca d'Italia o l'UIC o le ».

Conseguentemente, all'articolo 27, sopprimere il comma 2.

23. 200. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

(Approvato)

Sopprimere i commi 2 e 3.

23. 202. Gastaldi.

Sopprimere il comma 3.

23. 203. Gastaldi.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

23. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

6. All'articolo 1, comma 2, lettera *h*), della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « l'unitarietà e » sono soppresse;

b) il numero 2) è abrogato.

23. 209. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

(A.C. 2436 – Sezione 14)

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 24.

*(Competenze in materia di emissione
di valori mobiliari).*

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla CONSOB che, per la regolamentazione dei profili che attengono al funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

*(Competenze in materia di emissione
di valori mobiliari).*

Sopprimerlo.

24. 200. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. – 1. Al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, l'articolo 129 è soppresso.

24. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 24. – *(Comunicazioni relative all'emissione di valori mobiliari).* – 1. All'articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: « Banca d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « e alla CONSOB »;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: « Banca d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , anche su segnalazione della CONSOB, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le informazioni integrative ricevute »;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: « La Banca d'Italia » sono aggiunte le seguenti: « , anche su segnalazione della CONSOB, »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le segnalazioni consuntive ricevute ai sensi del presente comma ».

24. 2. Patria, Romoli, Scherini, Gamba.

(A.C. 2436 – Sezione 15)

**ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata « direttiva ».

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e in-

tegrative del medesimo decreto legislativo, anche per tenere conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva.

3. Con i decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 sono apportate al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell'ordinamento nazionale, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; i decreti tengono inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

c) prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

d) assicurare la conformità della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio alla direttiva;

e) disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

f) individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui

ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

g) prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

h) prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo per detta revoca un termine non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni d'investimento di un investitore ragionevole;

i) prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

l) prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

m) prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

n) conferire alla CONSOB il potere di disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) impiego delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di depositare presso la CONSOB un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali sono richieste la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso il quale precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

o) avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

p) fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; escludere l'applicabilità dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;

q) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa, e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 25.

(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE).

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste con le seguenti: le ipotesi di conferimento di poteri regolamentari ivi contemplate.

25. 201. Patria, Gamba, Degennaro.

(Approvato)

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: dall'articolo 1, comma 1, lettera u) con le seguenti: , rispettivamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera u), e comma 2.

25. 202. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 3, lettera h), sopprimere le parole da: , prevedendo inoltre fino alla fine della lettera.

25. 200. Armani.

(A.C. 2436 – Sezione 16)

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI

ART. 26.

(Competenze in materia di concorrenza).

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: « Aziende ed istituti di credito » sono sostituite dalla seguente: « Banche »;

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d'Italia, la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti dell'Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l'Autorità può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l'Autorità ritiene che si sia verificata un'intesa restrittiva della libertà di concorrenza o un'ipotesi di abuso di posizione dominante vietate ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell'articolo 14 informandone la Banca d'Italia. Se a seguito dell'istruttoria di cui al precedente periodo ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d'Italia per l'espressione del parere di cui al comma 2.

4. L'Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario, sulla base del parere della Banca d'Italia di cui al comma 2, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 riguardanti banche sono comunicate alla Banca d'Italia e all'Autorità.

6. Se l'Autorità ritiene che l'operazione di concentrazione di cui al comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, procede ai sensi dell'articolo 16 informandone la Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma 5, procede ai sensi dell'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d'Italia non accordi l'autorizzazione prevista dall'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, comunica il provve-

dimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6. Qualora la Banca d'Italia, nell'autorizzare l'operazione, rilevi che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta, comunica il provvedimento adottato anche all'Autorità, ove questa abbia aperto un'istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell'istruttoria dell'Autorità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d'Italia.

8-bis. L'Autorità può autorizzare un'operazione di concentrazione tra i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione dominante sul mercato nazionale, qualora la Banca d'Italia, nel provvedimento motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l'operazione è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta. L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità sono adottati sentito il parere dell'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza »;

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: « Salvo quanto disposto dal presente articolo, ».

2. All'articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino

banche, si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della medesima legge e successive modificazioni.

4-ter. La Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio regolamento il procedimento per l'istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione ».

3. Dopo l'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

« ART. 155-bis. — (*Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle operazioni di concentrazione*). — 1. Fino all'adozione del regolamento della Banca d'Italia, previsto dall'articolo 57, comma 4-ter, per la disciplina del procedimento relativo all'istruttoria sulle operazioni di concentrazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.

(*Competenze in materia di concorrenza*).

Sopprimerlo.

* 26. 2. Antonio Pepe, Patria, D'Agrò, Armani, Falsitta, Liotta, Leo, Milioto.

(*Approvato*)

Sopprimerlo.

* 26. 203. Nesi.

(*Approvato*)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26. — 1. Il Governatore della Banca d'Italia riferisce trimestralmente al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio sull'attività svolta e sulle decisioni prese, in tema di concorrenza, nel trimestre precedente.

2. Anche al di fuori delle scadenze fisse di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, attraverso il suo presidente, può chiedere al Governatore della Banca d'Italia di riferire su problemi specifici riguardanti la concorrenza, che il Comitato ritenga di eccezionale rilievo per l'interesse del Paese.

26. 204. Nesi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 26. — (*Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative*). — 1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire

restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma ».

2. All'articolo 57 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli effetti di cui al comma 4-bis, avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 4-ter resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità ».

26. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella, Crisci, Fluvi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Rugghia, Tedeschi, Pistone.

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: delle banche spetta aggiungere le seguenti: dal 1° gennaio 2007.

26. 202. Grandi.

Al comma 1, lettera b), sostituire i capoversi commi 5, 6, 7 e 8 con il seguente:

5. Perché avvenga l'operazione di concentrazione di cui al comma 4, è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. La Commissione bicamerale sul credito e il risparmio ha potere di indirizzo e di verifica su tutte le operazioni di concentrazione.

26. 4. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

4. Al fine di adeguare la dotazione di personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai nuovi compiti derivanti dal presente articolo, il numero complessivo dei posti della pianta organica di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 20 unità.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere, pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

26. 206. Gamba, Degennaro, Scherini.

(A.C. 2436 – Sezione 17)

**ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

1. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Sono trasferite alla Banca d'Italia o alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, le funzioni previste dagli articoli 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

4. Sono trasferite all'ISVAP le funzioni del Ministro delle attività produttive previste dagli articoli 4, sesto comma, e 6, quarto comma, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in materia sanzionatoria previste da altre leggi.

5. Sono trasferite alla COVIP le funzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previste dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 27.

(Trasferimento di funzioni ministeriali e poteri sanzionatori).

Sopprimere il comma 2.

27. 200. Patria, Gamba, Degennaro.

(A.C. 2436 – Sezione 18)

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

ART. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).

Sopprimerlo.

*** 28. 1.** Armani.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 28. 201.** Liotta, Milioto.

(Approvato)

Sopprimerlo.

*** 28. 202.** Falsitta, Patria, Stradella, Mauro.

(Approvato)

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28. *(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).* — 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica cinque anni ed il mandato è rinnovabile una sola volta.

2. In sede di prima applicazione, il mandato del Governatore in carica termina trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

28. 200. Jannone

Sostituirlo con il seguente:

ART. 28. — 1. Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile.

28. 3. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. All'articolo 20 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia possono essere possedute soltanto dallo Stato o da enti pubblici

o da società la maggioranza delle cui azioni con diritto di voto sia posseduta dallo Stato o da enti pubblici ».

2. Dopo l'articolo 21 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, è aggiunto il seguente:

« ART. 21-bis. — 1. Le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia che siano possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti dall'articolo 20, terzo comma, sono cedute, entro un anno dalla data in cui essi sono venuti meno, a soggetti che rispondano a tali requisiti.

2. Decorso il termine stabilito dal comma 1, le quote di partecipazione che siano ancora possedute da soggetti i quali non rispondano ai requisiti stabiliti sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, dietro versamento del valore della quota, come determinato dall'articolo 20, secondo comma, rivalutato sulla base dei coefficienti di valore della moneta calcolati dall'Istituto nazionale di statistica.

3. Nella prima applicazione del presente articolo, si procede al trasferimento di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2006.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a realizzare, attraverso operazioni di cartolarizzazione, costituzione di fondi immobiliari o cessioni dirette, ulteriori programmi di dismissioni immobiliari, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 450, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per gli anni 2005 e 2006 il ricavo netto delle dismissioni di cui al periodo precedente, determinato nella misura massima di 270 milioni di euro per ciascun anno, è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede a versare agli aventi diritto il corrispettivo del trasferimento previsto dal comma 3. Per gli anni successivi, i programmi di dismissioni immobiliari e il relativo ammontare sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle somme che si

accertano come effettivamente necessarie per provvedere ai versamenti previsti dal comma 2 ».

3. Lo statuto della Banca d'Italia è adeguato alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche dello statuto della Banca sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

28. 0201. Canelli.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — (*Partecipanti al capitale della Banca d'Italia*). — 1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la struttura del capitale della Banca stessa, in modo che sia assicurato il mantenimento della natura pubblica della maggioranza dei partecipanti, anche affinché il nuovo statuto sia in armonia con gli statuti delle altre Banche centrali dell'Unione europea.

2. Lo statuto della Banca d'Italia è modificato per adeguare la disciplina relativa all'Assemblea generale dei partecipanti a quanto disposto nel comma 1.

28. 0200. Nesi.

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

ART. 28-bis. — 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio svolge attività di indirizzo generale e di coordinamento della politica creditizia e finanziaria ai fini dell'attuazione delle linee fondamentali di politica economica del Paese. Nell'esercizio di tale compito può chiedere informazioni generali alle autorità di vigilanza sul risparmio. Il Comitato

esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità di vigilanza sul risparmio.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza sul risparmio.

28. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

(A.C. 2436 – Sezione 19)

**ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO
DELLE COMMISSIONI**

ART. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato e di un sistema d'indennizzo in favore degli investitori e dei risparmiatori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controverse insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela;

b) previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli ob-

blighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

d) salvaguardia in ogni caso del diritto dei risparmiatori e degli investitori ad agire avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni;

e) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a) e per la violazione delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive mo-

dificazioni, nonché con le somme di cui al comma 4 dell'articolo 120-ter del medesimo testo unico;

c) attribuzione della gestione del fondo alla CONSOB;

d) individuazione dei soggetti che possono fruire dell'indennizzo da parte del fondo, escludendo comunque gli investitori professionali, e determinazione della sua misura massima;

e) attribuzione del potere di emanare disposizioni di attuazione alla CONSOB.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto dei risparmiatori e degli investitori, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra i risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 29.

(Procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29. — 1. Presso la CONSOB è istituito un Fondo permanente finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori dei danni economici causati dalla violazione delle norme di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito dai versamenti annuali pari allo 0,1 per cento del bilancio delle banche e delle società di intermediazione finanziaria che operano nella raccolta del risparmio sull'intero territorio nazionale.

3. In presenza dei danni di cui al comma 1 causati ai risparmiatori, la CONSOB provvede all'indennizzo dei soggetti non istituzionali interessati secondo quanto previsto dal comma 6.

4. La CONSOB, comprovato il comportamento doloso o la colpa della banca e/o della società di intermediazione finanziaria interessati, si avvale del diritto di ottenere dai soggetti di cui sopra l'intera somma relativa all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati. Le somme così recuperate concorrono alla dotazione del Fondo di cui al comma 1.

5. Alle banche e alle società di intermediazione finanziaria che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1, è inibita l'emissione di strumenti finanziari per la durata di dodici mesi.

6. La CONSOB, in attuazione di quanto previsto dal comma 3, provvede all'indennizzo dei risparmiatori non istituzionali secondo i seguenti criteri:

a) il 100 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 20.000 euro;

b) il 60 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 40.000 euro;

c) il 40 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 60.000 euro;

d) il 20 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 100.000 euro.

29. 2. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 29. — 1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle procedure di composizione amichevole delle controversie intercorrenti fra chi ha sottoscritto strumenti finanziari di una società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI, VII, e titolo VI, e la società emittente stessa o soggetti abilitati, come definiti

dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aventi ad oggetto il risarcimento del danno arrecato direttamente ai titolari di suddetti strumenti finanziari a causa di inadempimenti della società o dei soggetti abilitati ai doveri stabiliti da norme di legge o di natura regolamentare.

2. Quando, attraverso procedure di conciliazione di qualsiasi genere, si giunge ad un accordo transattivo tra i soggetti di cui al comma 1, in seguito al quale sono precluse ulteriori azioni di risarcimento per la medesima causa, gli importi corrisposti da parte della società o del soggetto abilitato possono essere dedotti interamente ai fini della determinazione del reddito d'impresa di cui agli articoli 81 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le somme percepite in seguito alla suddetta transazione non si computano ai fini della determinazione del reddito fiscale del titolare degli strumenti finanziari. Ai suddetti accordi possono partecipare anche associazioni rappresentative di almeno l'uno per cento del valore totale degli strumenti finanziari interessati e le organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 281, e successive modificazioni, per attivare le procedure di conciliazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.

3. La deduzione di cui al comma 2 si applica solo alle società emittenti che siano state ammesse alla procedura di cui agli articoli 180 e seguenti della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sono state ammesse al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del medesimo decreto o che siano sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e ai soggetti abilitati come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *r*), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

4. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1 è istituito un fondo iscritto in apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato « Fondo di risarcimento risparmiatori ». Il fondo è alimentato con le sanzioni amministrative comminate dalla CONSOB ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché da un prelievo fiscale pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni in strumenti finanziari e da appositi stanziamenti nella legge finanziaria. Gli intermediari finanziari in qualità di sostituto d'imposta provvedono direttamente a versare il prelievo al suddetto fondo.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'operatività del fondo di cui al comma 4 e le modalità di corresponsione del prelievo fiscale.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

29. 209. Grandi, Benvenuto.

Sopprimere il comma 1.

29. 212. Armani.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 200. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 201. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: degli investitori e dei risparmiatori aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

29. 250. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio con le seguenti: stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

29. 7. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: in contraddittorio aggiungere le seguenti: , tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,

29. 8. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole da: risparmiatori o fino alla fine della lettera, con le seguenti: clienti, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Conseguentemente:

al medesimo comma:

lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo fino a: abbia accertato con le seguenti: di forme di indennizzo in favore dei clienti, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a), risulti;

lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e;

al comma 2:

alinea, sopprimere le parole: i risparmiatori e;

lettera a), sostituire le parole da: dalla violazione fino a: testo unico con le seguenti: ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento;

alla lettera b), sostituire le parole da: esclusivamente fino alla fine della lettera con le seguenti: con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;

lettera e), aggiungere in fine le parole: , d'intesa con la Banca d'Italia, anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

sostituire la rubrica con la seguente: Sistema d'indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori.

29. 211. Patria, Romoli, Falsitta.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia con le seguenti: sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

*** 29. 10.** Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza dei risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole: sentita la Banca d'Italia *con le seguenti:* sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

* **29. 215.** Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: dell'indennizzo *fino a:* ivi indicati *con le seguenti:* di un sistema di indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a), o su denuncia e segnalazione degli interessati, la CONSOB accerti l'inadempimento degli obblighi indicati nella lettera a) o la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge.

29. 210. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Squeglia.

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole: dei risparmiatori e degli investitori.

29. 213. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Patria, Gamba, D'Agrò.

(Approvato)

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* sei mesi.

29. 202. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: diciotto mesi *con le seguenti:* dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, alinea, dopo le parole: per i risparmiatori e gli investitori *aggiungere le seguenti:* , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

29. 251. *(Testo modificato nel corso della seduta)* **(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)**

(Approvato)

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) previsione della surrogazione del fondo nei diritti dell'indennizzato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e facoltà di rivalsa del fondo stesso nei riguardi della banca o dell'intermediario responsabile;

a-ter) legittimazione della CONSOB ad agire in giudizio, in rappresentanza del fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio della rivalsa ai sensi della lettera *a-bis)*, con la facoltà di farsi rappresentare in giudizio a norma dell'articolo 1, decimo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ovvero anche da propri funzionari.

29. 214. Patria, Gamba.

(Approvato)

Al comma 2, lettera b), sopprimere la parola: esclusivamente.

29. 207. Sergio Rossi.

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: della metà.

29. 204. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del novanta per cento.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: della metà con le seguenti: del settantacinque per cento.

29. 205. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: alla CONSOB con le seguenti: ad un soggetto appositamente costituito.

29. 14. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: investitori professionali aggiungere le seguenti: ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori.

29. 15. Pecoraro Scanio, Zanella, Boato, Bulgarelli, Cima, Cento, Lion.

Al comma 3, sostituire le parole da: diciotto mesi fino alla fine del comma, con le seguenti: dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una estensione dei diritti dei risparmiatori e degli investitori nei confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari;

b) stabilire principi e regole in materia di offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma e di contenuto minimo dei contratti e dei rapporti tra gestore e cliente in merito alla consapevolezza nelle scelte dell'investimento;

c) stabilire principi e regole in materia di ricorso da parte dei risparmiatori e delle loro organizzazioni rappresentative, agli strumenti di controllo e di tutela previsti;

d) stabilire principi e norme certe ed adeguate in materia di tutela risarcitoria dei risparmiatori e degli investitori e di tutela della riservatezza delle operazioni.

29. 208. D'Agrò.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: sei mesi.

29. 206. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Al comma 3, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.

29. 203. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Olivieri.

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

ART. 29-bis. — 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti previsti dalla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge.

29. 01. Giordano, Russo Spena, Alfonso Gianni.

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis. *(Risoluzione delle controversie in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari).* — 1. Dopo l'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto il seguente:

« ART. 128-bis — *(Risoluzione delle controversie).* — 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della CONSOB, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione

delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso, in qualunque momento, a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento ».

29. 0200. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Patria, Romoli, Falsitta.

(Approvato)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

(Sezione 1 – Iniziative anche normative per garantire controlli più efficaci sull'erogazione di contributi e rimborsi da parte del Servizio sanitario nazionale)

CANNELLA, LA RUSSA, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ARMANI, ANEDDA, ARRIGHI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BORNACIN, BRIGUGLIO, BUONTEMPO, BUTTI, CANELLI, CARDIELLO, CARRARA, CARUSO, CASTELLANI, CATANOSO, CIRIELLI, COLA, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, CORONELLA, CRISTALDI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FASANO, FATUZZO, FIORI, FOTI, FRAGALÀ, FRANZ, GALLO, GAMBA, GERACI, GHIGLIA, ALBERTO GIORGETTI, GIRONDA VERALDI, LA GRUA, LA STARZA, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, LOSURDO, MACERATINI, MAGGI, MALGIERI, GIANNI MANCUSO, LUIGI MARTINI, MAZZOCCHI, MENIA, MEROI, MESSA, MIGLIORI, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, ONNIS, PAOLONE, PATARINO, ANTONIO PEPE, PEZZELLA, PORCU, RAISI, RAMPONI, RICCIO, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SAIA, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SELVA, STRANO, TAGLIALATELA, TRANTINO, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHEO e ZACCHERA. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

fonti giornalistiche riportano la notizia che il *boss* superlatitante e ricercato da quarantadue anni Bernardo Provenzano si sia fatto operare nell'ottobre 2003 in una clinica marsigliese e si sia poi fatto rimborsare le spese per l'intervento dall'azienda sanitaria locale di Palermo;

per il viaggio in Francia ed il ricovero ospedaliero Provenzano avrebbe utilizzato l'identità di Gaspare Troia, fornaio di Villabate e padre di Salvatore, uno dei « postini » del *boss*, arrestato nella « maxiretata » del mese di gennaio 2005, che ha portato in cella quasi cinquanta persone, tutti sospettati di essere fiancheggiatori del *boss*;

la procura di Palermo ha avviato un'indagine al fine di chiarire se realmente esista, negli uffici dell'azienda sanitaria locale, una richiesta di autorizzazione per essere operato all'estero intestata a Gaspare Troia, il quale ha dichiarato di non essere mai stato a Marsiglia, nonostante il fatto che in casa di uno degli arrestati sia stato rinvenuto il fascicolo di una clinica francese a lui intestato;

purtroppo, questo non è il primo caso di un mafioso o di un criminale, ricercato dalla giustizia, che si avvale tranquillamente di servizi pubblici, senza che venga effettuato un controllo più incisivo o dei controlli incrociati con gli archivi delle forze dell'ordine —:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, nell'ambito dei propri poteri, per realizzare, se del caso con delle opportune modifiche legislative, un sistema di controlli più efficace in sede di erogazione di contributi e rimborsi da parte del servizio sanitario nazionale, al fine, da un lato, di evitare lo sperpero di denaro pubblico e, dall'altro, di offrire spunti informativi alle forze di polizia nella ricerca dei latitanti, soprattutto nelle regioni a più alta densità criminale. (3-04292)

(1° marzo 2005)

(Sezione 2 – Iniziative per garantire l'applicabilità di interventi per la promozione industriale alla città di Brindisi e ad alcuni comuni della provincia)

CARBONELLA e MOLINARI. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

Brindisi e provincia soffrono una grave crisi economica a seguito di processi di deindustrializzazione, che riguardano, in particolar modo, il settore chimico e il settore aeronautico, con riferimento all'Avio spa;

con legge finanziaria per il 2005, peraltro, l'articolo 1, comma 265, ripropone gli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 5 aprile 1989, n. 120, convertito dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni;

nel suddetto comma, i suddetti interventi vengono estesi anche al comune di Marcianise (Caserta) ed al distretto di Brindisi non meglio identificato;

gli interroganti si sono già rivolti al Ministro interrogato, stigmatizzando l'esclusione da alcune delibere del Cipe, nel dicembre 2003, della città di Brindisi e di alcuni comuni della provincia, già inclusi nell'obiettivo n. 1;

la stessa regione Puglia aveva indicato i territori di cui sopra in una deliberazione inviata al Cipe tra le aree da inserire per gli interventi di promozione industriale, *ex* articolo 73 della legge n. 289 del 2002 (*ex* legge n. 181 del 1989);

pertanto, l'identificazione delle aree agevolabili comprese nell'ambito del distretto di Brindisi dovrà essere inequivocabilmente oggetto d'intesa tra il Ministro interrogato, la regione Puglia e la società *Sviluppo Italia* —:

se non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte ad esplicitare che per « distretto » di Brindisi si intenda inequivocabilmente che la città di Brindisi

e gli altri comuni sinora esclusi possano beneficiare degli interventi per la promozione industriale, *ex* articolo 73 della legge n. 289 del 2002 (*ex* legge n. 181 del 1989).
(3-04285)

(1° marzo 2005)

(Sezione 3 – Tempi e modalità per l'avvio e la conclusione dei rimborsi spettanti, in base alle disposizioni di legge, agli acquirenti di immobili cartolarizzati)

RUSSO SPENA e DEIANA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con l'approvazione della legge finanziaria per il 2004 si è riaffermato il diritto per i conduttori che avevano già acquistato alloggi soggetti a cartolarizzazione, ai sensi della legge n. 410 del 2001, di vedersi riconosciuto il prezzo di mercato dell'immobile nel 2001;

il prezzo del 2001 veniva accordato a tutti coloro che avevano espresso la volontà di acquisto tramite lettera raccomandata entro il 31 ottobre 2001;

nella realtà gli enti previdenziali pubblici, per conto della *Scip*, non tenendo conto assolutamente di una disposizione di legge già contenuta nella legge n. 410 del 2001, avevano nel 2003 e 2004 obbligato gli inquilini ad acquistare ai prezzi di mercato relativi a quegli anni, con evidente danno economico per gli inquilini;

il Parlamento, intervenuto più volte nei confronti del Governo, è riuscito ad imporre definitivamente il fatto che gli inquilini dovessero, avendone i requisiti, acquistare con i prezzi del 2001;

ad un anno dall'approvazione della legge finanziaria per il 2004, il 14 dicembre 2004, nel corso di una manifestazione promossa dall'*Unione inquilini*, una delegazione guidata dal segretario nazionale dell'organizzazione sindacale fu ricevuta da un funzionario del ministero dell'economia e delle finanze del settore cartolarizzazioni, la dottoressa Mazzarocchi, la

quale fornì informazioni che non sono state confermate successivamente da atti formali;

la questione coinvolge alcune migliaia di famiglie che hanno già acquistato e che, per esempio per una città come Roma, hanno il diritto di vedersi rimborsare tra il 25 ed il 30 per cento del prezzo pagato: una somma quindi, rilevante —:

quali siano i tempi e le modalità per l'avvio e la conclusione dei rimborsi che le famiglie già acquirenti di immobili cartolarizzati attendono in ottemperanza a disposizioni di legge, se siano stati portati a termine tutti gli atti per la costituzione del fondo a copertura dei rimborsi e se si siano svolti gli indispensabili incontri con le direzioni degli enti previdenziali per la definizione delle procedure dei rimborsi e la tempistica dei medesimi, sulla base dell'effettiva quantificazione del numero delle famiglie che hanno diritto ai rimborsi. (3-04286)

(1° marzo 2005)

(Sezione 4 – Iniziative per contrastare la scalata delle banche straniere nei confronti delle banche italiane)

CÈ, BRICOLO, GUIDO GIUSEPPE ROSSI, DARIO GALLI, LUCIANO DUS-SIN, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, ER-COLE, FONTANINI, GIBELLI, GIAN-CARLO GIORGETTI, LUSSANA, FRANCESCA MARTINI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, RIZZI, RODEGHIERO, SERGIO ROSSI, STUCCHI e VASCON. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

dalla Commissione europea sono giunte accuse alla Banca d'Italia di adottare una politica di protezionismo nei confronti delle nostre banche;

le banche straniere, in particolare quelle europee, sono fortemente interessate ad acquisire i pacchetti di controllo di importanti istituti di credito italiani, no-

nostante attualmente già siano in possesso del 17 per cento del capitale dei primi grandi quattro gruppi bancari nazionali;

negli altri Paesi europei, al contrario, il capitale delle banche interne è posseduto da banche straniere in percentuali decisamente più ridotte: in Germania la quota è pari al 7 per cento, in Francia al 3 per cento e in Spagna al 2,6 per cento;

consentire ulteriori scalate delle nostre banche comporterebbe serie difficoltà al sistema di finanziamento delle nostre imprese, in particolare alle piccole e medie imprese, la cui liquidità è strettamente connessa alle banche popolari e cooperative presenti sul territorio —:

se il Governo intenda adottare iniziative per contrastare la scalata delle banche straniere nei confronti delle nostre banche, che garantiscono il sostegno e lo sviluppo delle nostre imprese. (3-04287)

(1° marzo 2005)

(Sezione 5 – Valutazioni, contenute in un'ordinanza del tribunale di Roma, sulla normativa relativa alla procreazione assistita)

VOLONTÉ, MAZZONI, RANIELI, MANINETTI e EMERENZIO BARBIERI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la prima sezione civile del tribunale di Roma, con un'ordinanza del giudice Angela Salvo, ha respinto un ricorso d'urgenza presentato da una coppia che aveva richiesto il congelamento di ovociti appena fecondati, sostenendo che il divieto del congelamento previsto dalla legge n. 40 del 19 febbraio 2004 fosse applicabile ai soli embrioni;

nell'ordinanza il giudice ha spiegato che il congelamento degli ovociti appena fecondati realizzerebbe, nella sostanza, la stessa finalità che il legislatore ha inteso reprimere, stabilendo il divieto del congelamento degli embrioni in soprannumero;

da notizie di stampa il magistrato avrebbe, tuttavia, scritto nell'ordinanza che la normativa ha disatteso le preoccupazioni del mondo scientifico, risultando non appagante e non risolutiva e come fosse « auspicabile un ripensamento del legislatore »;

è a tutti evidente la delicatezza del dibattito in corso, anche in previsione della consultazione elettorale referendaria;

tali valutazioni su una legge ed auspici di cambiamenti hanno, secondo gli interroganti, un sapore prettamente politico, che minaccia per un verso l'immagine di indipendenza che i giudici devono assicurare e per un altro tende ad alterare l'equilibrio del dibattito, interferendo peraltro sull'opinione pubblica chiamata a pronunciarsi sul *referendum* —:

se non ritenga di adottare le iniziative di competenza in relazione ad un provvedimento che appare agli interroganti esorbitante dai limiti della funzione giurisdizionale e come tale abnorme.

(3-04288)

(1° marzo 2005)

(Sezione 6 – Entità delle risorse finanziarie già destinate e da destinare all'integrazione scolastica dei bambini extracomunitari)

MONTECCHI, INNOCENTI, RUZZANTE, BUFFO, CAPITELLI, CARLI, CHIAROMONTE, GIULIETTI, GRIGNAFINI, LOLLI, MARTELLA, SASSO e TOCCI. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

oggi più che mai siamo testimoni dell'esigenza di un processo di integrazione culturale al quale tutta la società non può sottrarsi;

la scuola, in primo luogo, rappresenta il momento e l'istituzione in cui il fine dell'integrazione culturale e linguistica deve essere perseguito con coerenza e continuità, impegnando e utilizzando le

opportune risorse economiche e professionali necessarie per far fronte, soprattutto in alcune realtà territoriali, al crescente fenomeno delle classi multietniche;

come ci ha autorevolmente ricordato il Presidente della Repubblica in occasione della cerimonia per l'inizio dell'anno scolastico, « oggi alla scuola è affidato l'ulteriore compito di integrare i figli dei lavoratori stranieri, che, studiando nelle nostre scuole a fianco dei nostri ragazzi, creano per sé e per le proprie famiglie le fondamenta più solide di una futura cittadinanza »;

le attuali stime parlano di un fenomeno che interessa poco meno di 300.000 studenti stranieri, pari al 3,5 per cento della popolazione scolastica a livello nazionale. Tuttavia, ci sono alcune realtà regionali, quali quella emiliana, piemontese, lombarda o veneta, dove, nella scuola dell'obbligo, tali valori percentuali oscillano mediamente tra il 10 e il 40 per cento, determinando situazioni di concentrazione e coesistenza di plurime esigenze formative e linguistiche, che finiscono per compromettere la reale capacità e opportunità di apprendimento linguistico e didattico, tanto dei bambini stranieri quanto di quelli italiani;

a tal fine la figura del mediatore linguistico e culturale riveste certamente un ruolo centrale nel contesto scolastico e nella costruzione dei progetti didattico-linguistici, nonché dell'integrazione in generale, essendo chiamato ad affrontare problemi connessi alla diversità di lingua, di usi, di costumi e di sistema pedagogico, agendo, inoltre, da tramite tra gli insegnanti e i genitori del bambino e verificando le conoscenze del bambino per poterle rapportare al giusto grado di insegnamento che egli dovrà ricevere in Italia;

nonostante le molteplici dichiarazioni di autorevoli dirigenti del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente all'individuazione di apposite risorse finanziarie aggiuntive finalizzate a sostenere tale supporti e progetti didattici ed educativi, la politica dei tagli

agli organici del personale scolastico praticati dal Governo nel corso degli ultimi anni, a fronte di un contestuale aumento del numero degli studenti, ha prodotto una contrazione del sostegno ministeriale a progetti di integrazione linguistica, con effetti ancora più accentuati per quanto riguarda il funzionamento di specifiche figure addette alla mediazione linguistica. Tale impostazione sembra confermata dalla legge finanziaria per il 2005, dove, nello specifico, il tema dell'integrazione scolastica risulta totalmente ignorato;

nel corso degli ultimi anni larga parte dello sforzo organizzativo e didattico è stato, quindi, sostenuto dalla buona volontà e creatività dei singoli insegnanti e dalle iniziative e dai progetti di integrazione finanziati dagli enti locali. Nonostante tali sforzi, in quelle realtà dove la presenza di cittadini extracomunitari ha percentuali di gran lunga superiori alla media nazionale, l'integrazione scolastica rischia di rimanere una formula vuota ed un'opportunità mancata. Risulta, pertanto, compromesso il regolare ed omogeneo svolgimento delle attività didattiche e vengono frustrate le legittime aspettative degli studenti e delle famiglie, alimentando al contempo incomprensioni e divaricazioni sociali tra cittadini italiani e stranieri;

certamente l'istituzione di un ufficio per l'integrazione degli studenti stranieri, iniziativa annunciata dal Ministro interrogato, non può ritenersi soddisfacente se non accompagnata da un contestuale lavoro di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali, così come delle organizzazioni sindacali, nonché dall'approntamento delle necessarie risorse finanziarie da segnare alle diverse realtà territoriali, non più in base al semplice e grossolano criterio di ripartizione percentuale in ragione delle quote di popolazione scolastica straniera —:

quali risorse finanziarie siano state assegnate negli ultimi tre anni e quante se ne intendano destinare nel 2005 per organizzare e gestire le attività legate all'integrazione scolastica dei bambini extracomunitari e alla specifica formazione del

personale docente nelle seguenti regioni: Emilia Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte. (3-04289)

(1° marzo 2005)

(Sezione 7 – Misure per garantire i livelli occupazionali della Finsiel)

SGOBIO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* — Per sapere — premesso che:

numerose testate giornalistiche nazionali riportano che il 24 febbraio 2005 è stato siglato il preliminare di compravendita del gruppo *Finsiel* (*Informatica Telecom di mercato*) tra *Telecom Italia* spa ed il gruppo *Cos*, che fa capo all'imprenditore Alberto Tripi;

il gruppo *Cos*, che si era aggiudicato l'asta per la proprietà della *Finsiel*, rileverà il 79,5 per cento di quest'ultima per un valore di circa 110 milioni di euro, al quale si aggiunge l'impegno ad acquistare anche la quota *Finsiel* pari al 14 per cento, già detenuta dalla Banca d'Italia;

il valore complessivo della società informatica del gruppo *Telecom*, che conta 14 aziende tutte importanti nel contesto dell'informatica italiana e che occupa oltre 4.000 addetti dislocati su tutto il territorio nazionale, comprese quelle aree che accusano già gravi problemi occupazionali, si aggira intorno ai 165 milioni di euro;

a parere dell'interrogante, in questi ultimi anni le aziende *Finsiel* (acquisite dalla *Stet* nel 1992) hanno già duramente pagato per le conseguenze derivanti da una strategia selvaggia adottata in passato da *Telecom*, attraverso la vendita dei gioielli di famiglia (*Sogei* e *Lottomatica*), le esternalizzazioni a raffica, le cessioni di numerosi rami d'azienda e tagli indiscriminati attuati, grazie ad una riduzione considerevole degli investimenti e la rinuncia a partecipare ad importanti gare d'appalto;

sempre a parere dell'interrogante, la vendita di *Itm* (*Informatica Telecom di*

mercato) è la diretta conseguenza di una mancanza di politica industriale nel settore, che rappresenterebbe, invece, un elemento strategico per l'innovazione e lo sviluppo del Paese e che non può essere oggetto di operazioni finanziarie perseguite con il solo obiettivo di fare cassa per risanare perdite e debiti finanziari;

le organizzazioni sindacali *Fim-Cisl*, *Fiom-Cgil* e *Uilm-Uil*, ritenendo necessario l'intervento immediato della Presidenza del Consiglio dei ministri, onde evitare il precipitare della situazione, con lettera inviata il 22 febbraio 2005, alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri hanno chiesto che:

a) *Telecom* mantenga una quota di partecipazione nel capitale della nuova azienda;

b) venga valorizzata e rilanciata la funzione di garanzia degli azionisti pubblici (il 14 per cento di Banca d'Italia non deve essere ceduto al gruppo *Cos*);

c) il Governo avvii il confronto sulle prospettive di sviluppo del settore, coinvolgendo anche gli altri soggetti industriali che vi operano —:

se non ritenga opportuno intervenire a tutela dei diritti, della dignità e delle professionalità dei lavoratori *Finsiel* presso le parti interessate e convocare rapidamente un tavolo istituzionale di trattativa per discutere della delicatissima

situazione scaturita dal processo di vendita in premessa, a salvaguardia degli attuali livelli occupazionali ed a garanzia della piena valorizzazione delle risorse umane interne, della loro competenza e professionalità. (3-04290)

(1° marzo 2005)

(Sezione 8 – Iniziative per assicurare il finanziamento del progetto *Fremm* relativo ad un programma italo-francese per la realizzazione di navi multi missione)

MONDELLO. — Al Ministro della difesa.
— Per sapere — premesso che:

i cantieri navali di Riva Trigoso (Genova) costituiscono la più importante fonte di occupazione dell'intera provincia di Genova e, considerato che a seguito di paventati ritardi nel finanziamento del progetto *Fremm*, inerente la costruzione di fregate europee multimissione, in collaborazione col Governo francese, che ha, invece, già provveduto al relativo finanziamento, si teme un vuoto di carichi di lavoro presso tali cantieri, con conseguenti ricadute occupazionali fortemente negative —:

come si intenda provvedere ad assicurare tempestivamente i necessari finanziamenti al progetto citato in premessa. (3-04291)

(1° marzo 2005)